

ALDO CARDOSI



L'ANTICO STATUTO DI SONNINO

(Sec. XIII)

2012
EDITO A CURA
DEL COMUNE
DI SONNINO



ALDO CARDOSI

**L'ANTICO STATUTO
DI
SONNINO**

(Sec: XIII)

"Publice suspendatur pur gulam itaquod moriatur ut alij terreantur".
(lib. II, Cap. VI)

2012

EDITO A CURA DEL COMUNE DI SONNINO

Edizione digitale a cura di Sonnino.Info



Sannino - Via Vittorio Emanuele II

Presentazione

Lo Statuto di Sonnino, tra i più antichi della Provincia di Latina, rappresenta il sunto di una serie di leggi che, fin dal 1200, organizzavano la vita della comunità.

L'Amministrazione comunale, nel riaprire, con una nuova veste tipografica, le pagine di questo "non dimenticato tesoro", ha intenzione di destinarlo principalmente ai giovani perché dalla lettura colgano la dignità, la fierezza, l'indole della "gens" sonninese all'unisono con l'originaria intuizione di garanzie dell'ordinamento del territorio nonché con la ricerca di una certezza del diritto.

Siamo stati spinti dalla medesima sensibilità, dall'identico spirito che erano i cardini del compianto concittadino Prof. Aldo Cardosi, cui va il plauso ed il merito indiscusso del ritrovamento dell'Antico statuto, un documento di considerevole valenza storica e sociale.

Una scoperta, la Sua, che ha aperto alle intelligenze dei ricercatori un'epoca del tutto ignota. Ha donato, altresì, ai sonninesi la consapevolezza delle proprie origini e riportato alla luce uno spaccato d'altri tempi divenuto subito "caro" e "patrimonio comune".

La condivisione di quell'atteggiamento intellettuale del Cardosi ci ha mosso a recuperare, a conservare, a valorizzare il prezioso bene dell'antica comunità. Infatti dalla lettura emergono irifformazioni e notizie che ci arricchiscono, ci appassionano, ci emozionano dando vita, virtualmente, ad un contatto con i nostri antenati.

Era doveroso per l'Amministrazione aggiungere, così, per un rafforzamento socio-culturale, un ulteriore, apprezzabile tassello ai tanti già fatti registrare negli ultimi anni: Museo delle terre di Confine, la ritrovata scrittrice sonninese Elena Bono oltre alla rivalutazione di edifici quali la Chiesa del Convento delle Canne, il Convento di S. Francesco. Esempi

d'amore, di profonda attenzione, di provata "sonninesità".

Un merito indiscusso, non casuale né isolato. Obiettivi raggiunti che devono inorgoglire la cittadinanza come non mai. E' il coronamento di una intima aspirazione, accarezzata, coltivata fin dall'inizio della nostra legislatura.

Mi è gradito e mi onora esprimere riconoscenza ai giovani studenti Augusto Ruggeri, Iacopo Leoni, Armando Mancini, ed alle ragazze volontarie nel Museo, che si sono lasciati da me facilmente coinvolgere in un progetto tanto ambizioso e abilmente realizzato in pochissimo tempo, trascrivendo i ragazzi, con pazienza, su computer, l'Antico Statuto per darlo poi alla stampa e le ragazze per la correzione delle bozze.

L'auspicio è che, in prospettiva, altri, siano essi ricercatori, cultori di storia, studenti superiori e/o universitari, possano recuperare stimoli e spunti per ancora e meglio approfondire, confrontare e interpretare le ricerche.

Ai giovani, soprattutto, il compito di riconoscere i molteplici valori dell'Antico Statuto, anche nel fluire del tempo, difenderli come cosa preziosa e promuovere con quell'orgoglio caratteristico della nostra Comunità.

E' un messaggio che i sonninesi di oggi sono certo colgono. Per me, per tutti deve essere motivo di compiacimento, di approvazione, di vanto.

IL SINDACO

Prof. Gino Cesare Gasbarrone

Premessa alla prima edizione

Nel dare alla stampa "Lo Statuto di Sonnino"⁽¹⁾ tradotto in lingua italiana, illustrato nei suoi motivi storici e giuridici, non nascondo di essermi cimentato in un lavoro per me nuovo, oggettivamente difficile, e, per tanti aspetti, lontano dalla mia più recente formazione culturale.

Tuttavia, la buona volontà, la passione per le memorie storiche del nostro paese, la collaborazione, nella traduzione del testo latino, di un Missionario del PP. Sanguè e dell'insegnante Tommaso Grenga, recentemente scomparso; la possibilità di consultare importanti testi sia per l'illustrazione storica sia per l'interpretazione di non pochi termini di difficile origine etimologica, mi hanno incoraggiato a portare a termine il lavoro.

Comunque, i gentili lettori sono vivamente pregati di volermi perdonare manchevolezze ed errori che sarà facile rilevare in un lavoro, come si diceva, difficile e impegnativo che avrebbe richiesto ben altro tempo a disposizione per approfondirne il complesso significato con un'analisi comparativa di altri codici medievali.

Ma io non sono né un giurista né uno storico; ho lavorato volentieri, per intima soddisfazione, anche se, talvolta, la natura del lavoro mi ha contrastato.

Credo, però, essere proprio questo il modesto merito della pubblicazione: l'aver affrontato, cioè, una prova che richiedeva diversa formazione culturale.

Mi si consenta, da queste pagine, rivolgere un pensiero grato alla memoria dell'insegnante Tommaso Grenga, improvvisamente scomparso a Sonnino, nel ricordo di lontani pomeriggi primaverili, quando Egli soleva accompagnare la

¹ Lo Statuto di Sonnino fu stipulato tra il Comune e Cristoforo Caetani, nel senso di conferma di un più antico originale, il 2-9-1423. Giuseppe Tomasetti - Documenti feudali della Provincia di Roma nel Medio Evo - Ediz. 1898, pag. 320.

chiassosa classe lungo la Circonvallazione del paese, per indicarci le mura mediava/i, le feritoie, i merli a coda di rondine ("ghibellini" diceva), con riferimenti alla vita del Castello, alla sua difesa, destando in noi, intutz vam. ente, i primi genuini interessi per più difficili ricostruzioni; nel ricordo, anche, della Sua povertà, tanto vicina alle Verità Evangeliche nelle quali tenne sempre una fede schietta e coraggiosa.

Roma, ottobre 1965



Sonnino - Chiesa di S. Pietro - Abside

INTERPRETAZIONE STORICA



19173 - Sonnino - Chiesa di San Marco

Introduzione

L'esistenza dello Statuto di Sonnino presso l'Archivio di Stato di Roma, segnalatami gentilmente dal Prof. Giovan Battista Ronzoni, autore de "Il Castello di Collemezzo e i Suoi Feudatari", risvegliò in me un vivo interesse per le memorie storiche di Sonnino; tanto più che, durante l'ultima guerra e dopo, io scrissi una serie di articoli storici che vennero pubblicati sui quotidiani.

A confronto della documentazione di cui, oggi, dispongo, per quanto avessi già consultato importanti testi, pur esprimendo un'apprezzabile ansia di ricerca, perseguita con impegno, tali articoli presentano, in verità, carattere ancora incerto e generico dell'indagine, resa più difficile dalla mancanza di un archivio storico comunale, la cui esistenza, in altri Centri vicini (Terracina, Priverno, Sezze, Cori, Velletri) ha reso il lavoro molto più agevole ad altri studiosi.

Si partiva, quindi, da zero; con l'aiuto di notizie desunte da autorevoli enciclopedie, il profuo storico veniva tracciato, ma la famiglia dei feudatari che ebbero per primi la suprema autorità del Castello, con il titolo di "Dominus" non era, allora, neanche conosciuta; le altre famiglie di feudatari che si succederanno al titolo del Castello, erano collocate nel relativo periodo storico, senza penetrare le circostanze o le ragioni delle nuove condizioni politiche in cui, tali famiglie, con tutti i diritti che ne derivavano, venivano investite nel feudo di Sonnino che, talvolta, raggiunse l'ambito titolo del Principato.

La consultazione di "Domus Caietani", dell' "Epistolarium Honorati Caietani", di alcune Bolle Pontificie, indirizzate "Ai Nobili Signori di Sonnino"; la notizia di una vertenza sorta tra gli abitanti di Sonnino e quelli di Priverno per la deviazione delle acque dell'Amaseno, riportata a pag. 22 nell'opera citata di Giovan Battista Ronzoni; la sentenza con la quale fu risolta la questione riportata dal Theiner nel vol. I del

"Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis"; l'esistenza di uno statuto conforme alla copia del codice autografo scritto nel sec. XIII, ridestando in me un vivo interesse per le memorie storiche di Sonnino, promuovevano una più valida azione metodologica, che andava perseguita su nuove basi, cioè su documenti esistenti, su prove autorevoli che recassero il crisma di una indagine seria, anche se oggettivamente difficile.

Il primo di tali documenti storici è lo Statuto ch'io non esito a definire una delle memorie giuridiche più antiche della nostra provincia, la cui formazione e compilazione risale al sec. XIII; importante documento, oltre che per la sua rilevanza storica e giuridica, anche per l'interesse filologico che desta, per gli ordini municipali cui fa riferimento; testimonianza di una vita sociale, che pur sottomessa, per tanti aspetti, all'autorità superiore del "dominus" o del "Comes", ciò nonostante esercitava il voto democratico, con il quale eleggeva, in pubbliche adunanze, i propri rappresentanti; testimonianza, inoltre, di quella primitiva libertà ed indipendenza che i Comuni d'Italia andranno sempre più proclamando, difendendo, affermando, ora con aperte lotte e ribellioni, talora, con compromessi, patti e concordie che non impediranno di liberarli gradualmente dalle antiche dominazioni.

Verso la fine del sec. XVIII migliaia di statuti andarono perduti. Tuttavia l'Italia può dirsi ancora fortunata, in rapporto alla conservazione degli statuti che costituiscono preziosi documenti della nostra vita municipale.

Una raccolta sistematica di Stati comunali fu cominciata, in Roma, sotto il Pontificato di Pio VI; fu una raccolta di carattere ampio, che sorpassava l'ambito dello Stato Pontificio; essa comprendeva statuti e ordinamenti di molti comuni della Penisola, particolarmente del Mezzogiorno.

Questa raccolta fu ripresa sotto Pio IX opera di Monsignor Todolfo Mertel, Ministro dell'Interno.

Il lavoro fu continuato dai successori del Mertel: Pila, Witter, Negroni.

L'archivio, così formatosi, fu collocato in armadio del Palazzo di Montecitorio, donde fu tratto, dopo il 20 settembre 1870, per merito personale del Generale Alfonso Lamarmora, il quale fu il primo a preoccuparsi di far sorgere un archivio di Stato dove è conservata anche una copia dello Statuto di Sonnino, scritto in latino, 80 pagine circa, fotoriprodotta dal Centro dell'Archivio stesso, n° 243 e consegnata nelle mie mani il 6 luglio del 1964.

Per rendere più chiara l'interpretazione dell'importante documento, particolarmente in ordine al suo aspetto storico e giuridico, ritengo opportuno tracciare un quadro della situazione del diritto quando l'Italia, dopo la riforma bizantina, cadeva sotto la dominazione longobarda che introdusse nelle provincie occupate, un nuovo ordinamento giuridico, per quanto ispirato dall'influenza dell'autorità ecclesiastica e dal diritto Romano.

In riferimento a tale situazione, così scrive il La Mantia Vito, nella Storia della Legislazione Italiana ⁽²⁾, importante testo di cui mi sono avvalso ampiamente per introdurmi in un genere di lavoro, che esulando dalla mia più recente preparazione culturale, mi faceva ricorrere, necessariamente, ad autori che mi fossero di valido aiuto nella storia del diritto: - Avvenne, allora, quasi la unione dei vinti e di conquistatori, e senza spegnere giammai del tutto le italiche tradizioni per molti atti del vivere civile non regolati dalle novelle leggi, si estesero nelle italiche contrade talune consuetudini barbariche e furono adottate dal popolo longobardiche leggi, che divennero comuni in parecchie provincie, prevalendo al diritto romano. Quelle germaniche leggi informarono gli usi dei popoli, e rimasero poi dominanti per secoli, anche dopo cessata ogni dominazione

² LAMANTIA VITO. Storia della Legislazione Italiana, vol. I, pag. 38, "ROMA E STATO ROMANO", Ed. Bocca, Roma 1884.

longobardica -.

E così continua: "La legislazione longobardica è per ciò importante nella storia del diritto italiano, costituendo il principale elemento di germaniche consuetudini introdotte in Italia e conservate negli statuti municipali e in varie leggi fin ai tempi moderni".

Con l'Editto di Rotari, promulgato nel 643, in 388 brevi capitoli, la vendetta privata (faida), sotto l'influenza del Cristianesimo, trovava un freno nelle tregue, concordie, paci o composizioni "componat", o nel risarcimento dei danni "emendare", evitando, così, che gli offesi ricorressero alle armi, provocando con la vendetta, nuovi delitti.

Si designava per estimazione il prezzo di ogni danno secondo le diverse condizioni della persona (secundum qualitatem personae), e tale prezzo si doveva pagare per composizione da chi aveva recato l'offesa.

Per le ferite, si stabiliva il prezzo secondo la diversità o gravità del male arrecato nel corpo dell'offeso e si determinava il pagamento per composizioni o pene; una parte delle pene pecuniarie era assegnata alla Corte e l'altra agli offesi. La composizione, pertanto, diveniva una vera pena che toglieva alla parte offesa ogni diritto di privata vendetta. Sotto la dominazione dei Franchi, si modificarono alquanto gli usi germanici, e divennero ordinarie le multe o sanzioni penali pecuniarie che si designavano con i nomi di "fredum, bannum".

Si imponeva la tregua fra persone in discordia; chi rompeva la tregua, pagava una pena (componat) di cui una metà era assegnata alla Corte e l'altra metà alla parte; chi con insidia o agguato assaliva qualcuno all'improvviso, e turpemente lo teneva e lo batteva, pagava metà del prezzo; se in rissa l'avesse percosso o ferito, doveva pagare secondo la natura della ferita, in riferimento del punto del corpo in cui l'offesa è stata arrecata: sotto il gomito, sul gomito, rottura di osso, ecc.; erano previste composizioni anche per la

mutolazione della mano, di un dito, per la invalidità di un membro derivante dalle percosse.

Per parricidio s'intendeva non solo l'uccisione del padre, ma anche l'uccisione di un congiunto intimo: veniva punita secondo l'arbitrio del Re.

Si troncava la mano per delitti di falsità di monete e di scrittura di atti pubblici.

Il ladro restituiva un valore notevolmente maggiorato; se era sorpreso in ipso furto, pagava una pena pecuniaria; se non poteva "componere furtum", si dava in potestà ed arbitrio del derubato. In caso di recidiva, il ladro per ignominia veniva tosato, e si fustigava pubblicamente; o si segnava col marchio d'infamia in fronte e in faccia; per il terzo furto veniva venduto fuori provincia, e il derubato prendeva il prezzo.

Nei riti giudiziari dei Longobardi, i giudici venivano assistiti dai notai, esperti del diritto romano e longobardico.

In giudizi solenni intervenivano i *probi homines*, i *sapientes* che esaminavano la causa e davano ai magistrati il loro consiglio.

Tutti gli atti del processo venivano compilati dai notai; erano indicati i nomi delle parti e dei giudici; le accuse e le opposizioni, la difesa, le prove scritte ed orali, il giudizio emesso.

Si introdusse il giuramento della *part edialtri* cittadini che confermavano l'accusa; si chiamavano costoro *sacramentales* e *conjuratores*. Il carattere nuovo e barbarico di pene prima ignorate in Italia, sarà, in parte, conservato negli statuti municipali e nelle leggi; alcune procedure giudiziali, istituzioni e consuetudini di origine germanica saranno presenti, per lunghi secoli, nelle norme che regoleranno la vita civile del medio evo.

Intanto, la dominazione dei Franchi introduceva in Italia gli ordini feudali; i beni concessi che si dicevano "*beneficia*", presero il nome di feudi, parola di origine germanica composta

da fee (mercede) e od (possesso); tali ordini venivano a mutare i sistemi della precedente società. Si ricordano gli atti di omaggio, i vincoli di fedeltà e del servizio militare, il giuramento al "dominus"; i diritti di trasmissione e successione dei feudi, con i doveri e patti di protezione e difesa che ne derivavano; nasceva, dunque, il diritto feudale, che, tuttavia, non distruggeva usi e consuetudini locali di origine germanica e le regole del diritto romano.

Il diritto feudale introduceva innovazioni nel diritto privato e pubblico; socialmente distingueva le classi dei nobili e del popolo; i feudi e i liberi possedimenti allodiali; privilegi aristocratici e prestazioni obbligatorie; e, con l'andare del tempo, provocava mutilazioni di usi e leggi.

Per quanto riguarda più direttamente il presente lavoro, il libero dominio, regolato dal diritto romano, esercitato dalla famiglia "de Sommino" che detiene il titolo di "dominus" su vasta zona del territorio del nostro paese fin dal sec. IX, è un bene allodiale, posseduto dagli eredi di tale famiglia fino al 1369, epoca in cui tale possedimento, di carattere privato, fu venduto a Onorato I Caetani, Conte di Fondi ⁽³⁾; dai documenti dell'epoca, nessun atto è emerso che confermi il carattere di beneficium o feudo, concesso da superiori autorità pontificie o monarchiche ai primi feudatari di Sonnino; libero dominio di terre di poche famiglie che posseggono vasti beni territoriali perfino nel territorio di Priverno.

Con l'atto di vendita, il libero dominio diventa bene feudale, con l'omaggio di fedeltà dell'intera popolazione e dei signori locali al Conte di Fondi.

Da questo momento sarà il Vicario del Signor Conte ad esercitare la giurisdizione civile e criminale, entro certi limiti, sulle popolazioni viventi nel nuovo feudo, facente parte della vasta Contea di Fondi; sarà il Vicario ad esercitare ogni altra

³ L'undici ottobre 1369, Onorato Caetani acquistava da Roberto di Sonnino una cointeressenza del Castello di Sonnino. "Domus Caetana", pag. 287

funzione politica e amministrativa, in nome del Conte, ma nel rispetto delle antiche consuetudini della popolazione di Sonnino, inserite e approvate nello Statuto; il quale nelle successive conferme da parte dei nuovi Signori di Fondi, non subirà riforme da aggiunte, integrazioni, almeno nelle sue linee fondamentali, mantenendo il suo carattere primitivo che lo rende prezioso documento giuridico della nostra provincia.

Tuttavia è opportuno far rilevare, che l'amanuense che trascrisse il codice primitivo ebbe prese te la nuova situazione politica che si era creata con il passaggio dai Signori di Sonnino alla famiglia Caetani; le espressioni "tenore presenti statuti", "adicientes quod presens statutum", "et statuto loquente in contrarium non obstante" fanno pensare che lo Statuto in alcuni ordini e capitoli fu riesaminato; se ne ha conferma dalla voluta omissione del decreto relativo alla rubrica in cui si è stabilito: - Come si deve censurare il Vicario di Sonnino per la giustizia resa agli uomini di Sonnino e ai forestieri durante il tempo del suo ufficio.

I diritti di regalia, i diritti proibitivi per caccia e legnatico, per passaggi obbligati, vanno riferiti al precedente periodo, quando il codice fu per la prima volta elaborato o compilato; infatti, nella rubrica relativa alla caccia di bestie selvatiche, in certi casi, il cacciatore non è tenuto a dare nulla al Signore o al suo Vicario "prout de consuetudine est in lieto castro".

In sostanza le linee fondamentali restano fedeli alla prima stesura, in modo particolare nella procedura delle cause civili e penali; nell'elezione degli ufficiali destinati a governare il paese, nell'applicazione delle pene corporali, che pur traendo il carattere vi lento e barbarico dell'epoca, tuttavia si differenzia da altre pene più severe, previsti in altri statuti.

Nella formazione dello Statuto sono assenti le materie che possono essere regolate dal diritto canonico, cioè dalla giurisdizione ecclesiastica che si estendeva alle contestazioni concernenti i benefici della chiesa, gli atti civili che si

riferivano ai sacramenti o alle pie cause, ai giuramenti, ai testamenti, agli asili, alle usure, ai giudizi di Dio; numerose erano le contestazioni per matrimoni, per donazioni che venivano definite dalle Curie ecclesiastiche.

Il diritto canonico veniva, così, ad esercitare la sua influenza sulle riforme della legislazione italiana e sulla elaborazione degli statuti comunali; fu introdotta una moderazione nelle pene, nelle barbariche odalie, nei duelli giudiziari; furono, altresì, introdotte alcune riforme nella procedura delle cause criminali che si estesero anche alle curie secolari.

Ma la mancanza di norme giuridiche comuni, creava una grave confusione di elementi contrastanti, spesso, una sovrapposizione di competenza, una discordia di procedure civili e penali.

Le genti che convivevano nella penisola, erano regolate da leggi diverse: romane, barbariche, bizantine, longobardiche feudali e canoniche.

In questa situazione di contrastanti elementi giuridici, rimasero dominanti le leggi longobardiche e il diritto romano a cui il popolo e il clero, nelle città e nei centri minori, si erano informati per il vivere civile nel medioevo.

Ma cessate le invasioni barbariche, la legislazione romana non era più sufficiente ai bisogni delle mutate condizioni sociali e politiche; in particolar modo quando tali condizioni, con ribellioni continue al potere dei Signori locali, alla suprema autorità pontificia o monarchica, consentivano il libero svolgimento dei Comuni nelle città, influenzando la vita civile dei centri minori, dei numerosi castelli arroccati sulle montagne o sparsi per le valli, dove la vita civile e sociale era strutturata con forme medioevali.

Proprio all'inizio del primo ordinamento comunale, venne a mancare una legislazione generale conforme alle nuove esigenze di conciliare il potere tradizionale alle prime

aspirazioni di governo popolare.

Nella Storia d'Europa (⁴), Luigi Salvatorelli, così describe il contrastato affermarsi delle libertà municipali: "Il Comune pertanto, pur dividendosi in fazioni ostili e formazioni contrapposte, non rinunziò all'ideale di un'autorità unica, e anzi, rafforzando la coscienza della propria autorità, la manifestò nella legislazione statutaria.

Questa si svolse dalle consuetudini vigenti all'inizio del risveglio della vita cittadina e venutasi moltiplicando, come primo stadio dell'autonomia locale, ma ne trasformò l'ambito e il significato, in quanto al posto dei regolamenti valevoli per gruppi o casi particolari, e il cui valore pubblico era provenuto dal riconoscimento dei poteri estranei o semplicemente dalla prescrizione, subentrò ora una precisa volontà di statuire sovranamente diritti e doveri dei funzionari e dei cittadini. Il punto di partenza degli statuti comunali furono i Brevia o Capitula contenenti le formule di giuramento da prestarsi dai Consoli. A queste si aggiungono man mano altre norme relative alla costituzione del comune, alla vita pubblica e anche al diritto privato. I secoli decimoterzo e decimoquarto sono quelli del completo svolgimento della legislazione statutaria".

La sovrana volontà popolare si manifesta nell'assemblea generale, o parlamento, o consiglio, o arengo, organo supremo della vita pubblica di tutti i cittadini che godevano dei diritti politici: proprietari, coltivatori, coloni, feudatari minori, piccola nobiltà, borghesia, artigiani, popolani.

L'assemblea generale provvede alle elezioni dei magistrati, di quanti amministreranno il Comune, all'approvazione degli statuti, alle deliberazioni concernenti lo svolgimento democratico di alcune istituzioni municipali.

L'assemblea generale dei cittadini, per mezzo dei suoi eletti, delibera la pratica costante di alcune norme fondamentali, che hanno il valore di leggi non scritte ma

⁴ LUIGI SALVATORELLI, Storia D' Europa, voi. I, pag. 395, a. 196].

formatesi con il consenso generale della popolazione "Universitas"; gli usi costanti, le antiche consuetudini costituiscono la prima base del diritto comunale.

E quando, nei tempi posteriori, tali "usus e mores" si vogliono rendere immutabili, allora sorgono gli statuti, cioè le compilazioni scritte dei codici municipali che raccolgono leggi proprie regolanti gli ordini pubblici, la sicurezza, la polizia urbana e rurale, i giudizi civili e criminali, gli atti più importanti della vita democratica: l'elezione degli ufficiali che governano il Comune, a garanzia della libertà conquistata, delle prerogative e degli usi civici.

Ci sono statuti di città che godono piena libertà politica, con ordinamenti municipali che esprimono un alto grado di autonomia e amministrativa; nella Contea, nei Principati, nei grandi e piccoli feudi, gli statuti sono soggetti all'approvazione dell'autorità superiore.

Lo Statuto di Sonnino è certamente uno statuto dipendente che ebbe bisogno dell'approvazione dell'autorità superiore; esso regola i rapporti che derivano ai castellani dalla relazione col castello e il suo signore; ma la sua importanza travalica il carattere amministrativo per assumere un significato più esteso del castello: un'importanza cittadina che testimonia come veniva regolato il diritto della Curia, "jus Curiae".

Un compromesso, quindi, tra l'autorità superiore e le prime istituzioni democratiche che si esprimono in alcuni ordini della vita municipale; nelle norme del diritto civile e penale; nel rispetto e nella difesa di usi e consuetudini locali; nella facoltà di statuire, deliberare, ordinare, concessa al popolo nei parlamenti pubblici, nella conferma di antichi privilegi.

Cronologicamente i primi statuti risalgono al 1107 (Pistoia), al 1143 (Genova), al 1162 (Pisa), al 1179 (Alessandria), al 1143 (Roma); nella provincia di Campagna e Marittima, gli statuti di Velletri, Veroli, Sezze, Cori, Carpineto, venuti alla luce in epoche diverse, risalgono al 1250.

Nel secolo dodicesimo a Roma nasce il sentimento di autonomia e libertà; il popolo si solleva contro l'ingerenza pontificia e clericale; si rinnova il Senato romano; si coniano monete con l'impronta di Senato e Popolo; ritornano i nomi di Consules, Tribuni, Duces, Praefecti, Senatores, Patricii, Judices, applicati a nuovi uffici che non avevano nulla in comune con gli ordini dell'antica Roma.

La sollevazione popolare iniziò il governo municipale contro l'influenza politica, la prepotenza dei feudatari, le aggressioni imperiali. La città fu divisa in rioni; ogni rione aveva il suo rappresentante eletto dal popolo; si formavano i primi statuti dal popolo; nelle assemblee pubbliche, fatte a suon di campane e di tamburo, si determinarono le concordie, le formule di giuramento, la nomina di magistrati, le pene da infliggere in casi particolari (la confisca dei beni, la demolizione delle case per i cittadini che erano venuti meno alle leggi sancite dal popolo).

Dopo la morte di Federico a Roma prevalgono i ghibellini; il periodo storico va dal 1194 al 1260, dimostra, come è stato eletto, un governo popolare e repubblicano che fece sentire la sua influenza in tutte le città e centri minori del Lazio.

Lo Statuto di Sonnino, castello posto territorialmente nelle province di Campagna e Marittima, salvi gli usi antichi e le consuetudini locali, risente della formazione degli statuti romani: consules, praefecti, Curia, il Consiglio generale o pubblico parlamento, il consilio minore del Vicario, l'elezione di pubblici ufficiali, sono espressioni e ordini che si ritrovano in tutti gli statuti dell'epoca, per quanto, a volte, alcuni termini assumono significati diversi.

Anche nei centri minori, nei Castelli, il popolo si aduna in assemblea generale, quando avvenivano mutazioni nel governo del paese; in tale circostanza veniva concessa autorità sovrana al popolo per deliberare su alcuni atti importanti della pubblica amministrazione. Le elezioni del Vicario, di giudici, ufficiali,

custodi di porta, torri, ponti; le nomine delle guardie campestri, le regole e i doveri dell'amministrazione, tutto trovava conferma in antichi usi e statuti; già al tempo angioino Roma era regolata da completi statuti; Federico I confermò le antiche consuetudini del popolo romano; verso la fine del sec. XIII si hanno numerose conferme e le prime riforme che indicano i nomi dei Senatori che avevano la suprema podestà dal 1296 in poi.

L'importanza storica dello Statuto di Sonnino che concerne procedure di diritto civile e penale, e alcuni ordini di libera elezione, in riferimento al periodo in cui fu compilato, deriva dall'intitolazione dello Statuto stesso che nel sottotitolo precisa che esso è stato trascritto "ad exemplar codicis autografi saeculo XIII exarati", cioè conforme alla copia del codice autografo scritto nel sec. tredicesimo, verso il 1260, epoca in cui non si soleva adoperare più il nome di codice per designare una raccolta di leggi, usi, consuetudini, ma si diceva "juxta formam statuti".

Già all'epoca di Carlo I (1276), gli statuti non sono più i singoli capitoli concernenti particolari argomenti, ma una raccolta di norme giuridiche e di consuetudini approvate, una specie di codice civile e penale tracciato nell'ambito degli antichi usi.

Il testo degli statuti romani compilati all'epoca angioina, pur restando fedele alla forma primitiva, non esclude correzioni, riforme, integrazioni, soppressioni di parti antichissime, non più corrispondenti alla nuova situazione politica e sociale; alcune espressioni ricorrono con costante frequenza in tali statuti che rivelano chiaramente la comune epoca in cui furono elaborati e riformati: "juxta formam statuti", "summario et de plano sine strepitu et figura judicii" per indicare un rito giudiziario sommario, senza formalità giuridiche; in alcune rubriche è detto chiaramente "adicientes" per indicare un'aggiunta a cui il testo è andato soggetto; ovvero

"additum est", "hoc addito", " auctoritate publici parlamenti" per indicare il carattere popolare dello statuto riformato in periodi democratici; "auctoritate et decreto Vicarii" per indicare che lo statuto è corretto in un periodo di restaurazione.

E' prevista la censura al Vicario (ad sindacandum Vicarium urbis), ma, talvolta, manca il decreto.

La voluta omissione del decreto relativo al modo di sindacare il Vicario di Sonnino, diretto rappresentante dell'autorità superiore, per la giustizia resa ai cittadini durante il suo ufficio, va riferita ad un'epoca successiva alla primitiva formazione dello statuto; epoca che risente di una riforma che accentua alcuni aspetti feudali di governo, ignorati in epoche democratiche, quando venivano deliberati o riconfermati soltanto statuti e provvedimenti d'ispirazione popolare, "cum auctoritate publici parlamenti".

Un altro aspetto che rivela l'importanza storica dello statuto è dato dalla divisione delle materie in due libri: il primo comprende le cause civili; il secondo le cause criminali e, erroneamente, l'elezione dei pubblici ufficiali che in altri statuti comprende un terzo libro.

Tale uso di ripartire la materia in tre libri era comune nei codici preesistenti agli statuti riformati.

Tuttavia la formula che ricorre frequente nel testo "tenore presentis statuti" indica che la parziale riforma non avesse effetto per quei capitoli non più degni di approvazione e contrari alle leggi, al diritto comune. Afferma il La Mantia nell'operarcdata: "S'intendeva, così, di far salva l'efficacia di ogni altra disposizione in ordine a una particolare materia".

Il sorgere della libera vita comunale è contemporaneo alle origini dei codici comunali, degli statuti, che, nell'interno del Comune, furono posti da organi che avevano la facoltà di formulare la sovrana volontà popolare; non importa se furono distinti in statuti autonomi perchè deliberati in regime democratico e repubblicano, e in statuti dipendenti perchè

ebbero bisogno dell'approvazione dell'autorità superiore, la quale si riserva la facoltà di aggiungere, di sopprimere, di correggere.

Poichè essi, in ogni regime, garantirono l'esistenza degli usi e delle antiche consuetudini popolari; garantirono le prime affermazioni di libera vita amministrativa che si andranno sempre più consolidando in successive epoche storiche; quando non fu più possibile alla autorità sovrana di sopprimere i due poteri: rapporti ora di compromessi e conciliazioni, ora di lotte aperte e di aspri contrasti, come avvenne nel periodo storico che va dal 1377 al 1580, cioè dopo il ritorno della Corte pontificia a Roma.

Da memorie storiche dell'epoca, citate e documentate da il La Mantia (⁵) si rivela: "si dà conferma che nel consiglio generale non si possono fare o deliberare nuovi statuti o leggi, senza una particolare autorizzazione e consenso del Pontefice, sotto pena di nullità e di scomunica".

Nelle alterne vicende politiche che videro ora risorgere l'indipendenza repubblicana e democratica, ora restaurare la sottomissione delle città e dei castelli alla sovranità monarchica o pontificia, alcuni ordinamenti municipali, franchigie e diritti del popolo furono salvi in virtù di antichi liberi statuti, anche se riforme e correzioni venivano a modificare le norme preesistenti; fino al supplizio di Stefano Porcari che, afferma il La Mantia, (⁶) "rese memorabile e doloroso l'ultimo sforzo per la difesa della libertà di Roma" .

⁵ LA MANTIA Vito, o.c., pag. 167

⁶ LA MANTIA Vito, o.c., pag. 171

SONNINO - Piazza Garibaldi - La Fiera di S. Marco



Il Diritto Civile e Penale nello Statuto

IL DIRITTO CIVILE

Il primo libro riguarda le cause civili: consta di 16 capitoli o rubriche; nell'ultimo dei capitoli è stabilito con rigore il salario o la mercede dovuta al notaio di Curia o di Banco per la scrittura degli atti da lui redatti.

Tali capitoli sono preceduti da una premessa, all'uso bizantino, di carattere morale in cui si lamentano le condizioni della giustizia, rilevando che "dietro consiglio disonesto degli avvocati, molte cause civili dibattute nelle Curie non giungono nel tempo dovuto alla conclusione". Negli Statuti romani si premetteva la solenne dichiarazione di fede cattolica "De Summa Trinitate e Fide Cattolica"; tale tradizione risaliva al codice dell'imperatore bizantino Giustiniano; fu riconfermato da molti Pontefici; lo scopo era quello di considerare la religione Cristiana il fondamento della società civile, che nella formazione delle sue leggi e dei suoi ordinamenti, invocava Iddio quale testimone della legittimità dei codici promulgati.

Le disposizioni di leggi relative al matrimonio non si riscontrano; tale materia era regolata dal diritto canonico e, pertanto, ogni riferimento all'argomento era inutile; così per le disposizioni testamentarie, le successioni, le obbligazioni, le abiurazioni, le donazioni, le legittimazioni, le locazioni, regolate dal diritto civile.

Nelle cause civili la multa resta il sistema dominante della condanna; se un cittadino non può pagare un debito entro un termine stabilito, il Vicario lo costringe a pagare con una multa corrispondente alla quarta parte del debito da pagare in contanti o in natura.

La quantità del denaro da pagare stabilirà il termine di solvenza; ma da dodici denari in giù, il debitore paghi

all'istante prima che lasci l'aula giudiziaria: "soluat incontinenti antequam discedat de Curia et soluat debitor creditori unum den. pro mandatario pro banditore " (Cap.II).

Se, poi, il debitore non ha beni da pagare o non ha un garante idoneo alla quantità richiesta "forbandiatur de Sopnino et eius territorio sicut Vicario videtur experire" (Cap. II).

Per la decisione delle cause civili dei religiosi, delle monache, delle vedove, degli orfani e di altre persone povere è previsto il rito sommario: "sumrnarie sine iudicii strepitu cognoscere et definire debeat (il Vicario obmissis sollemnitatibus jris)" (Cap. III).

Tale procedura si risolve nell'arbitrio del Vicario, senza frastuoni di giudizio, omesse tutte le formalità giuridiche; essa non richiede l'esibizione del libello, una specie di memoriale in cui si indicano le ragioni della denuncia, né l'osservanza delle norme che disciplinano la procedura ordinaria.

E' prevista, inoltre, in cause minime, nelle vertenze tra consanguinei che si risolvono con le "composizioni" (Cap. VIII).

Il contumace che, citato per tre volte e per tre giorni diversi dal suo creditore, non comparisse di persona o per mezzo di un altro, in virtù di un primo decreto, vedeva entrare in possesso dei suoi beni il creditore; scaduti due mesi di contumacia, se il debitore non si presentava al Vicario, il creditore acquistava ogni diritto sui beni in possesso (Cap. VII).

Importante la funzione dei Giudici conciliatori che sono tenuti a porre fine alle cause di loro competenza entro un mese dal compromesso avvenuto tra le due parti, pena la multa di venti soldi per causa non definita.

La sentenza dei giudici conciliatori era definitiva: le parti non avevano più diritto all'appello (Cap. VIII).

In talune cause si può richiedere il parere di un saggio (consilium sapientis) contro lo strapotere del Vicario "non obstante aliquo statuto in contrarium loquente" nonostante che

qualche altro statuto parli al contrario, cioè respinga il parere di un saggio non sospetto (Cap. X).

Il fideiussore non è tenuto a pagare il debito se il creditore, nel termine stabilito, non abbia ricercato il principale attore (Cap. XIII).

Per i giudizi civili il rito era semplice: l'attore presentava il libello al magistrato che ordinava che si trasmettesse al convenuto, citandolo a comparire in giudizio e proporre le sue eccezioni. Se il colpevole non compariva personalmente, l'attore chiedeva che si tenesse per contumace; la citazione si ripeteva più volte, con designazione di breve termine per comparire.

Per l'azione personale all'attore era dato il possesso dei beni del debitore, sufficienti per il pagamento del credito e delle spese, in mobili o immobili o crediti.

Il contumace poteva presentarsi, rimborsare le spese ed ottenere la revoca dei decreti di possesso; ma se non compariva, l'attore poteva ottenere il secondo decreto, e procedere alla vendita per soddisfare il credito e le spese.

Le cause civili erano ordinarie e sommarie, e si dovevano definire in breve tempo; per le minori, urgenti o semplici, era prescritto di procedere, come è stato detto: "*cognoscere et terminare summarie et de plano absque strepitu et figura iudicii*".

Fra i congiunti fino al terzo grado era prescritto che le controversie venissero definite con tale rito e per compromesso raggiunto da congiunti e da amici eletti di comune accordo "*ad ipsum compromissum procedere possit*".

L'arresto personale dei debitori era previsto dagli statuti; a Sonnino venivano detenuti in Curia sotto quella sorveglianza che sembrava più opportuna al Vicario fintanto che non avessero soddisfatto il debito.

I debitori venivano puniti con una multa corrispondente alla quarta parte del debito, da pagarsi in contanti o in natura;

era chiamata la pena della quartana e veniva applicata dalla Curia senza alcuna diminuzione.

Come si può facilmente rilevare dall'esame dei capitoli riguardanti le cause civili, la materia trattata in riferimento al diritto civile è limitata e modesta; nessun accenno alle differenti condizioni giuridiche delle persone; assenti le angherie e le oppressioni delle classi inferiori; nessun accenno alla distinzione tra i forestieri (*forenses*) e i cittadini che godevano pieni diritti civili e politici; nessun riferimento al matrimonio regolato dal diritto canonico, ai suoi effetti civili.

Qualche riferimento alla vita matrimoniale si ha nel II libro riguardante le cause criminali, in ordine all'adulterio; anche la distinzione dell'età maggiore e minore si ricava dal II libro, senza alcun accenno all'atto di emancipazione, che in alcuni Statuti (Bologna, Viterbo, Macerata, Ancona) veniva fatta con bandi solenni, con prescritte pubblicazioni, alla presenza di testimoni.

La complessa materia "De civilibus" era regolata dal diritto civile e dal diritto comune, per quanto nel II libro, si trovano alcuni capitoli concernenti passaggi obbligati, definizioni di confini, taglio di rami presso il fondo del vicino, determinazione dell'età maggiore e minore, cioè norme estranee, in altri statuti, al diritto penale.

Così per il divieto di turbare il possesso altrui che prevede, secondo il diritto romano, il deferimento all'autorità giudiziaria, dei modi efficaci per la restituzione del possesso e il risarcimento dei danni subiti, non erano escluse pene pecuniarie contro gli usurpatori e gli invasori.

Nelle vendite, nelle prescrizioni, la base del diritto civile resta la legge romana, modificata dall'influenza del diritto canonico e dalla forma di alcune consuetudini locali.

IL DIRITTO PENALE

Il II libro dello Statuto è certamente il più interessante sia per le prescrizioni di severe pene, applicate, talvolta, senza alcuna proporzione con i reati commessi, sia per gli ordini municipali di cui fa menzione e le pene pecuniarie, previste anche per gravi delitti, che costituivano la fonte maggiore di introiti per i Comuni, per le Curie ecclesiastiche e laiche dell'epoca.

Tale libro comprende 58 capitoli o rubriche riguardanti le cause criminali e, erroneamente, le elezioni degli ufficiali destinati all'amministrazione del paese, di quanti provvedevano alla manutenzione e alla sorveglianza delle pubbliche strade, alla stima dei danni arrecati nei possedimenti e nelle case degli uomini di Sonnino; elezioni che in altri statuti fanno parte di un terzo libro.

Vi sono incluse le disposizioni che regolano la Fiera di San Marco Evangelista "spontaneo difensore e protettore del paese".

Errata risulta la numerazione romana di questo II libro che in realtà comprende solo 55 rubriche, anziché 58, omettendo, così nell'indice, quattro capitoli: ciò conferma frequenti errori di trascrizione che si rilevano dal contesto generale dello Statuto, rendendo, talvolta, più difficile l'interpretazione.

Il libro termina con una lettera di Cristoforo Caetani Conte di Fondi, luogotenente e protonotario del Regno di Sicilia e Signore del Castello, indirizzata "Ai nostri diletti ufficiali e popolazione del nostro Castello di Sonnino".

Seguono le successive conferme dello Statuto e delle antiche consuetudini del popolo, senza aggiunte e integrazioni, da parte di Alfonso Caetani e Onorato Caetani, Signori del Castello.

Anche il II libro è preceduto da una breve premessa in cui si dichiara che "se i delitti rimanessero impuniti, non si

condannerebbe l'iniquità e si manifesterebbe il regno crudele dei tiranni superbi".

Tale preoccupazione muove dalla sentita necessità di voler ammonire o sentenziare, e si ripete nel cap. VIII, relativo alle pene in cui incorre chi commette omicidio: "considerato che fra i delitti e le scelleratezze l'omicidio resta il più grave, non è giusto che chi lo commette eviti la pena, poichè i delitti impuniti sono incitamenti all'audacia dei malfattori".

I più interessanti capitoli dal punto di vista del diritto penale, sono quelli concernenti le percosse, l'insulto e l'aggressione, il furto, la violenza carnale, la contumacia, la rottura della pace, i quali offrono un quadro completo della procedura giudiziaria e delle pene in cui incorrevano i colpevoli.

Tortura, pene infamanti, pena di morte, mutilazioni, differenze sociali, rilevano la concezione del diritto penale di un'epoca in cui esso si basava sulla tradizione e sulla autorità.

In un recente studio "Beccaria e i diritti dell'uomo" ⁽⁷⁾ il prof. Giovanni Leone, in riferimento al criterio con cui venivano applicate tali pene, scrive che esse erano "congegnate come in una diabolica fantasia tesa non tanto a punire, e forse neppure ad atterrire, bensì a rinnegare le stesse radici del senso dell'umanità".

E così continua "L'assurdità del sistema penale si concentra nell'adozione della pena di morte non solo per gravissimi reati (come il parricidio, l'infanticidio, il veneficio, l'incendio), ma anche per reati di non eccessiva o anche lieve entità come i reati di furto. La ferocia delle pene minori chiudeva il cerchio di una giustizia priva non solo di umanità ma perfino di un fondamento razionale: recisione della mano, del naso, del labbro, la fustigazione e la flagellazione, ecc."

Non era soggetto ad alcuna pena chi per legittima difesa aveva commesso il delitto con "moderamine inculpatæ

⁷ GIOVANNI LEONE, Beccaria e i diritti dell'uomo, pagine 30-3, Roma 1964.

tutelae".

Erano previste: pene di morte, l'impiccagione, la fustigazione, mutilazioni di mano e orecchi, cattura cautelativa, esilio temporaneo e bando perpetuo, relegazione o domicilio coatto.

La pena pecuniaria è frequente nella procedura penale, a titolo di composizione tra le parti, anche per reato di una certa gravità.

In altri statuti, nonostante le continue riforme a cui essi andarono soggetti, rimaneva in vigore il sistema punitivo barbarico, la legge del taglione che poteva redimersi con pena pecuniaria. Le pene non si limitavano ai casi previsti ma si estendevano ai casi simili: de similibus ad similia; nella carenza di pene, il Vicario e il Consiglio, avevano la facoltà di applicare pene anche gravi.

In difetto di pagamento di pene pecuniarie, fu prescritta la pena corporale o la detenzione ad arbitrio del Vicario.

Le pene pecuniarie (multe) e la confisca dei beni si applicavano in misure diverse alla Curia e alle parti. Una quarta parte della multa veniva attribuita all'accusatore o denunziante; di un quarto si attenuava la pena pecuniaria nel caso di spontanea confessione nella prima risposta. Se il figlio commetteva delitto contro il padre o la madre, era punito ad arbitrio del genitore offeso; se il figlio emancipato commetteva il delitto, il padre non subiva alcuna pena nei beni "in bonis".

I minori di 14 anni fino ad otto inclusi, (la trascrizione di nove è errata) venivano puniti alla metà delle pene ordinarie previste per i maggiorenni e alla metà dei beni; i minori di sette anni non erano soggetti ad alcuna pena, mentre in altri statuti è prevista l'esclusione da ogni pena dai dieci anni (ad poenam non teneatur).

Questo cenno comparativo è importante per poter sottolineare una più severa concezione a cui è ispirato lo Statuto di Sonnino, in riferimento ai limiti di età maggiore.

La pena era duplicata o aggravata per reati commessi di notte. Le pene venivano applicate "secundum qualitatem personae" cioè secondo le condizioni della persona.

Negli statuti democratici, s'infliggevano pene minori al reo plebeo, pedes; si elevavano invece, fino al triplo, se il colpevole era un miles, cioè nobile.

In alcuni casi è stabilita una differenza di pena fra il reo principale e i suoi complici, secondo le diverse responsabilità di concorso, aiuto, consiglio, favoreggiamento, complotto, associazione a delinquere; la pena è aumentata contro la reiterazione e la recidiva.

La bestemmia contro Dio, la Vergine, i Santi, era punita, in Sonnino, con una pena pecuniaria (multa) che aumentava per la reiterazione di reato.

In alcuni statuti riformati, il plebeo che non poteva pagare, era legato e posto alla berlina che sorgeva nei luoghi di mercato e presso la Chiesa.

"Il condannato - scrive Franco di Bella "Storia della Tortura", (8) - doveva stare per alcune ore o per alcuni giorni con le braccia e il collo rinserrati da una grossa trave e subire gli sberleffi della moltitudine. Nel medioevo alla berlina si accompagnava anche il taglio di uno o di tutti e due gli orecchi".

"L'esposizione alla gogna durava fino ad una settimana; un cartello posto in fronte del condannato indicava le ragioni della pena".

Per la seconda volta colpevole di bestemmia, veniva battuto a verghe pubblicamente attraverso la città; reo di bestemmia per la terza volta, subiva la perforazione della lingua.

Per ferite e percosse che avevano prodotto effusione di sangue, mutilazioni o debilitazioni di arti, o deturpazioni, erano previste pene pecuniarie stabilite in base ad una minuta e

⁸ FRANCO DI BELLA, Storia della Tortura, pag. 21, Ed. Sugar. Milano 1963

singolare distinzione delle ferite, della loro gravità e natura, secondo l'uso longobardico.

Assente dallo Statuto la pena del taglione: "simile membrum ei amputer", prevista negli statuti riformati; molteplici le indicazioni di violenze e di ingiurie arrecate con parole e con fatti, con la relativa distinzione di pene previste.

La pena contro i furti veniva distinta secondo il valore o danno; si aggravavano contro i recidivi; era prevista, in Sonnino, l'amputazione dell'orecchio, di una mano, la pubblica fustigazione, il bando dalla città, la carcerazione.

La pena della fustigazione veniva applicata, pubblicamente; talvolta, "in die festivo", cioè in una giornata di festa, dalla Porta di San Giovanni fino alla Porta di San Pietro; percorso sufficiente per ricevere oltre duecento frustate.

Franco di Bella così descrive, nell'opera citata, la pena della fustigazione (⁹): "I condannati venivano posti, nudi sino alla cintola, a cavalcioni su asini, con una gavezza intorno al collo e una mitria (foglio accartocciato che si metteva per ignominia in testa al condannato alla pena della gogna o ad andar sull'asino) in testa.

Sulla mitria era data una breve notizia della loro colpa. Essi venivano condotti per le strade, scortati da un carnefice, da un notaio che portava una conta di colpi (una specie di pallottoliere) e da un araldo che proclamava a tutti come la punizione fosse stata inflitta.

Il numero delle sferzate era a discrezione del Vicario. Nell'inquisizione spagnola quando la fustigazione veniva inflitta dal Sant'Ufficio, i condannati ricevevano trecento sferzate a testa".

Per i danni arrecati nelle campagne si provvedeva con pene previste nei capitoli concernenti le trasgressioni di pulizia urbana che venivano repressi con contravvenzioni o multe.

Si trovano alcune prescrizioni per passaggi obbligati per

⁹ FRANCO DI BELLA, Storia della Tortura, pag.149-150

confini, per tagli di rami o di piante presso il fondo del vicino. E' vietato turbare il possesso altrui, come già è stato detto precedentemente, nel capitolo concernente il diritto civile.

Terribili sanzioni penali venivano sancite contro i banditi che potevano essere offesi e uccisi; grave multa era imposta per ricovero dato ai banditi.

Anche per i reati di violenza carnale è prevista la pubblica fustigazione dalla Porta di San Pietro alla Porta di San Giovanni, il taglio di una mano (X), l'espulsione dal paese e dal territorio; la donna adultera perde la dote la quale per diritto viene data al marito.

La pena capitale si applica mediante la forca: "furcis suspendatur", essa è prevista per l'omicidio e per il furto.

Il delitto colposo veniva punito con la pena pecuniaria, a discrezione del Vicario, fino a cento fiorini d'oro.

Non è tenuto ad alcuna pena colui che baston. a il consanguineo, se, però, giurerà di aver bastonato con l'animo di castigarlo e non per sdegno; sempre che tale metodo correttivo sia stato inflitto "con moderazione senza livore o spargimento di sangue o senza mutilazione".

In altri statuti medioevali sono previste pene ancora più severe. Ad Ancona l'assassino che uccideva per prezzo o per mandato, veniva prima trascinato per strada a coda d'asino (strassinari), e poi impiccato "furcis suspendatur", i suoi beni venivano confiscati. Per il delitto di veneficio l'uomo veniva decapitato, la donna bruciata viva "igne cremetur".

A Ferrara per ferite provocate con l'intento di uccidere, il colpevole subiva il taglio della mano, una multa e pene maggiori ad arbitrio del Vicario, fino alla morte compresa.

A Fermo il recidivo di furto "nudus per civitatem fustigetur"; doveva, inoltre, subire l'amputazione della mano e di un orecchio; o perdeva l'occhio "oculus eruatur" fino all'impiccagione.

A Perugia era previsto per l'incendio di una casa abitata,

"igne comburatur".

In altre città il supplizio estremo era inflitto con tormenti e pubblica infamia; il reo veniva impiccato, squartato ed esposto perfino a quarti nei luoghi del delitto o alle porte della città.

Il più comune era la tortura della corda o strappata: "Il prigioniero - scrive ancora Franco di Bella (¹⁰) - veniva legato con le braccia avvinte dietro le spalle, ad una corda, o ad una lunga puleggia. La corda penzolava da una carrucola e, una volta tirata, sollevava il paziente ad altezze diverse dal suolo (di solito a quaranta piedi); talvolta il dolore era aumentato da grossi pesi legati alle gambe. Ad un segno del giudice, la corda veniva lasciata e lo sventurato ricadeva fino a un palmo dal suolo, per cui si slogava vertebre ed arti".

E così continua: "Al tormento della corda erano sottoposti, per la confessione, coloro che giocavano d'azzardo, i vagabondi, coloro che portavano armi senza licenza, i bestemmiatori, i rei di turbamento pubblico, di tentata evasione dalle carceri, di contrabbando, accattonaggio, meretricio e di altri reati contro il buon costume, la pulizia e la fede pubblica: ad esempio, sporcare le pubbliche strade e le piazze, frodare il commercio".

Erano esenti dalla tortura le donne incinte, i ragazzi, i feriti, le puerpere, i vecchi, i malati e quanti non si trovano nelle piene facoltà mentali e fisiche.

Il concetto di pubertà e di età maggiore era considerato diversamente negli statuti italiani; a Roma l'età maggiore durava fino agli anno venti; in altre città fino a 25 o 18; a Sonnino, come è stato già detto, l'età maggiore almeno nel senso indicato dallo Statuto, era considerata dai 14 anni in su.

Come si può facilmente rilevare da questa breve esposizione relativa al II libro dello Statuto, le fonti legislative erano confuse: una mescolanza di leggi dei vari Stati in cui era divisa l'Italia: il diritto comune, il diritto romano, il diritto

¹⁰ FRANCO DI BELLA, o.c., pag. 13, 14

ecclesiastico, il diritto consuetudinario costituito da regole locali e di origine barbarica.

Semplice era il rito dei giudizi penali, che prevedeva la procedura ordinaria e sommaria.

Ciascuno poteva far denuncia per sé e per i congiunti fino al terzo grado; per delitti molto gravi (omicidio, furto, incendio) ciascuno accusava; l'accusatore presentava l'accusa, indicava i nomi dei testimoni, non oltre dieci; ma il giudice poteva ex suo ufficio esaminare altri anche dopo la pubblicazione.

I termini per comparire erano stabiliti con reiterate citazioni dei colpevoli: se non comparivano erano diffidati di contumacia e citati per difendersi: in caso contrario si ritenevano per rei confessi.

L'accusato comparente doveva prestar giuramento e dare garanzia (cauzione) per delitti soggetti a pene che si potevano soddisfare con denaro; in caso contrario, era detenuto.

In casi di ingiurie verbali e di tenui reati, o per adulterio, l'accusa poteva essere ritirata.

Era previsto il procedere d'ufficio "per inquisitionem" in diversi reati: ma erano necessarie informazioni scritte per l'ammissione e l'approvazione dei testimoni.

Si scrivevano i nomi dei testimoni e le loro deposizioni; l'accusa doveva rispondere di persona nei casi in cui era prevista la pena personale (*personaliter et realiter*); nei casi di pena pecuniaria, si consentiva la risposta per procuratore con mandato speciale dando cauzione "*de condanna solvendo*" cioè di redimere la pena.

Per alcune accuse, le donne beneficiavano dei trattamenti benigni. La tortura non era ammessa: "*nisi precedentibus legitimis iudiciis*", o per un testimone *de visu* con qualche indizio, o per quattro testimoni di pubblica fama, con qualche indizio; l'accusato era chiamato con unica citazione per confessare; se egli compariva e confessava, non si tormentava,

se non era stato contumace; si riteneva per reo confesso, si condannava, senza essere sottoposto ad alcuna tortura.

Nel procedimento penale, il giudice, per accertare la "verità" si serviva dell'opera degli ufficiali di polizia, che venivano incaricati per accertare le circostanze del delitto; le relazioni di tali ufficiali venivano registrate dal notaio di Curia, il quale registrava, inoltre, tutti gli atti inquisitori a cui procedeva il magistrato: l'interrogatorio del reo, dei vicini, delle persone soggette, dei testimoni.

Un tipo generale di inquisizione era diretta all'inquadramento del reato, l'inquisizione particolare era diretta contro l'indiziato, con formale citazione.

Il sistema punitivo comprendeva, dunque, pene pecuniarie, detentive, afflittive, infamanti; la contumacia raddoppia la pena, la confessione la mitiga.

Questa norma è prescritta in tutti gli statuti comunali, i quali, nonostante la differenza di alcune pene, hanno, per tanti aspetti una base comune e uniforme.

In particolare modo gli statuti relativi alle cause penali per concezione della severità di alcune pene personali a cui si ispirano.

In tal senso anche lo Statuto di Sonnino, nella parte concernente le cause criminali, esprime un sistema punitivo severo, per quanto mitigato, a confronto di più severi Statuti, dall'influenza del diritto comune e del diritto canonico.

E' uno statuto formato nel sec. XIII, quando la società era strutturata secondo gli schermi della tradizione o sull'autorità; il diritto penale, anche nella formazione delle norme giuridiche di un piccolo centro montano, di un Castello, riflette i caratteri di quella società.

La quale, non avendo ben distinto i confini tra il terreno giuridico, morale e religioso, vedeva nella pena severa e pubblica, l'esemplarità, la punizione spettacolare del delitto, più che la difesa della stessa società.

Dichiara il Prof. Giovanni Leone nell'opera citata ⁽¹¹⁾: "Fine del processo penale in quel sistema non era la ricerca della verità, bensì ispirare il terrore per il delitto e il contrapporre allo scandalo che da questo emerge, l'olocausto alla giustizia sociale con lo spettacolo della punizione".

A tale scopo, anche nel Castello di Sonnino, il ladro recidivo, nello Spirito dello Statuto dell'epoca, veniva attaccato per la gola e così moriva perchè gli altri restassero atterriti (ut alii terreantur).

Ciò nonostante lo Statuto, nel cap. LVI, a testimonianza del sentimento religioso, sempre vivo nella popolazione, lodando e glorificando (ad laudem et gloriam) l'Onnipotente Dio, La Beata Vergine Maria Sua madre e il gloriosissimo Evangelista S. Marco "nostri spontanei proteptoris et defensoris", stabilisce le norme, vevolevoli in perpetuo, relative alla festa di San Marco, alla fiera che si svolgeva fuori Porta San Pietro e fuori la Portella, per cinque giorni consecutivi; esonera i venditori da ogni pagamento di gabella o plateatico, prescrive che quattro oneste persone, in quel tempo siano gli esperti del popolo, regolino la corsa del palio, alla quale possono correre tutti coloro che vogliono correre "at honorem et laudem Sancti Marchi Evangelistae" spontaneo protettore e difensore del paese.

¹¹ GIOVANNI Leone, c., pag.32

Sonnino - Chiesa di S. Francesco



Gli Ordini Comunali

Sonnino non era un Comune libero; non figura, neanche fra le donazioni ottenute dai Pontefici da parte di Imperatori nel Medioevo.

Un sistema di feudalesimo collettivo s'insedia nel Castello fin dal suo nascere; la famiglia De Somnino detiene per eccellenza il titolo di "Dominus" fin dal IX secolo (¹²).

All'epoca dello Statuto, Sonnino fa parte della vasta Contea di Fondi appartenente alla famiglia Caetani che governa il castello per mezzo dei suoi Vicari. Alcune libertà comunali, almeno per l'interna amministrazione, saranno confermate.

Il Vicario rappresenta la sovrana autorità del Castello perché tutto venga ordinato ed eseguito senza bisogno di ricorrere all'autorità del governo centrale.

La Curia indica la sede e l'ufficio della giurisdizione civile e criminale, amministrativa e politica.

Nell'esplicazione delle sue molteplici mansioni, il Vicario è assistito dal notaio delegato della Curia che ha il compito di redigere gli atti relativi all'esercizio dei poteri del Vicario; dal prefetto, organo di pubblica sicurezza che coadiuva nelle indagini o investigazioni giudiziarie. In regime democratico il prefetto è il rappresentante del popolo; talvolta è preposto all'ufficio dell'Annona o ad altri compiti. Il Vicario è assistito anche da un consiglio minore, costituito dai "Consules" Giudici di Giustizia, eletti dalle varie corporazioni di arti e mestieri; dal parere di competenti, onesti cittadini non sospetti "dieta trium honorum virorum".

Il Vicario è sempre un nobile o un dottore in legge; comandava la gendarmeria nel Castello; applicava multe e pene al suo arbitrio; per i ladri procedeva con la tortura, secondo che

¹² ANTONIO Ricci, La Reggia dei Volsci, Napoli 1713

aveva sofferto la buona reputazione del paese.

Mentre il Podestà nei Comuni liberi veniva eletto nel Consiglio Generale, ovvero da deputati elettori nominati dal Consiglio, il Vicario è nominato dal Conte.

L'erario testimonia l'esistenza dell'ufficio creato per tener conto del pubblico denaro, delle spese ed entrate del Comune, dei suoi beni e confini.

Incapaci degli uffici comunali erano i debitori del Comune, i condannati, i banditi.

Per le notificazioni o citazioni di reati, decreti, bandi, la Curia, si serviva di messi: "banditores, mandatarii".

Il Vicario è coadiuvato da quattro guardiani, nominati dalla Curia, i quali debbono denunciare quanti contravvengono, a Sonnino e nelle campagne, alle deliberazioni e alle antiche consuetudini del popolo.

Nel capitolo XLIV è stabilito che "in generali parlamento" si eleggano quattro virtuosi saggi distinti uomini (quatuor boni providi et discreti viri) che presiedano a tutto il popolo con la facoltà di deliberare sui danni arrecati dagli uomini e dalle bestie nei campi e nei poderi; in tutti i casi urgenti, con l'autorità e il decreto del Vicario; il popolo ha la facoltà di recedere dagli Statuti, quando vuole, fino a che vi sarà la consuetudine di deliberare: "pro honore et statu dominorum et populi Sopnini".

La carica di tali ufficiali durava quattro mesi; le elezioni, pertanto si rinnovavano ogni quattro mesi.

Consiglio generale o Parlamento generale si chiamava l'assemblea di tutti i cittadini maggiori di età; si convocava ogni quattro mesi e in caso di necessità.

I cittadini intervenivano per decidere, stabilire, deliberare (statutum, statuere, da cui traggono nome gli statuti comunali) sulle proposte fatte dal Consiglio del Vicario e su quanto doveva occuparsi il Consiglio generale in virtù dello Statuto e di antiche disposizioni.

I cittadini erano invitati, ad ora designata, il giorno precedente, e chiamati a suon di campana e a voce di banditore un'ora prima dell'assemblea. Nessuno poteva venire con armi al pubblico Consiglio sotto pena di perdere le armi e di privazione del diritto politico per un triennio; sotto pena, anche, di incapacità di uffici pubblici.

All'inizio dell'anno, ogni capo di rione, faceva la nota dei maggiori di età; uno scrivano li annotava in un libro che si conservava nella Curia; tale libro serviva per l'ammissione degli elettori il giorno dell'adunanza generale; i cittadini entravano nel Consiglio dando il proprio nome. L'Arringo sta ad indicare lo spazio, il luogo dove si svolgevano tali riunioni.

I voti si raccoglievano "tacite et segrete per fabas albas aut nigras" come è detto negli Statuti romani.

La nota dei voti, scritta da un messo della Curia, veniva distrutta appena pubblicati i risultati della votazione.

Prima di esercitare il diritto di voto, i cittadini prestavano giuramento.

Per l'elezione di tali ufficiali, i cittadini di ciascun rione, eleggevano un imbussolatore che entro otto giorni doveva scrivere il nome dei cittadini del proprio rione idonei per gli uffici.

L'elezione di quattro ufficiali per l'amministrazione interna, corrisponde alla ripartizione storica del paese in quattro rioni o porte: Porta San Giovanni, Porta di San Pietro, Porta di Tocco, Porta Riore (Prioris) intitolata ad onore dei cittadini più anziani (Priores) che vennero a sostituire i Consules nel Consiglio di Magistratura o nel governo del Comune.

Nel capitolo XLV è prevista l'elezione (in parlamento generali) di due sagge persone che provvedono alla sorveglianza e alla manutenzione delle vie pubbliche e vicinali, generali e speciali, e degli altri sentieri dentro e fuori Sonnino; la carica durava un anno.

Nel capitolo XLVI è prevista l'elezione di due distinti

cittadini con la potestà di stimare e provvedere il valore dei danni arrecati nelle campagne di Sonnino; l'incarico di tali ufficiali (*viales et provisores*) durava un anno.

Come si è già detto, lo Statuto è dipendente, cioè soggetto all'approvazione dell'autorità superiore.

La libertà municipale è strettamente limitata a funzioni amministrative; nel Consiglio Generale si può deliberare, decidere ma "*cum autoritate et decreto vicarii*"; i rappresentanti del popolo sono eletti in base a particolari requisiti morali e sociali; nessun riferimento diretto alle corporazioni o società di arti e mestieri in cui era divisa la popolazione, nel medioevo, anche di centri minori.

Il Consiglio minore (a latere) di cui fanno parte: il Vicario, i "*Consules*", il notaio di Curia, ha la facoltà di deliberare su affari urgenti e di intervenire nelle decisioni di bandi, di confische di beni e nelle applicazioni di alcune leggi.

Il termine di "*Consules*" è indicato come Giudici, rappresentanti del popolo nella magistratura, non nel significato di Governatore come è detto in un documento storico della città di Bologna del 1123 citata da La Mantia⁽¹³⁾: "*nos Consules Bononiae pro hobis et pro domino nostro ecc.*" mentre verso la fine del sec.XII il supremo magistrato di alcune città italiane sarà chiamato "*Potestà*".

I cittadini erano distinti secondo le arti che esercitavano e costituivano speciali Società o Corporazioni i cui rappresentanti erano, appunto, i "*Consules*" che venivano a far parte anche del Consiglio di Magistratura.

Per concludere, il termine di "*Consules*" documenta che la vita civile del Castello, fin dal sec.XIII, era articolata nelle tradizionali corporazioni di arti e mestieri.

¹³ LA MANTIA Vito, o.c., pag. 296

Sonnino - Passeggiata Arringo



Nota etimologica

La presente nota ha lo scopo di illustrare ai lettori più colti l'origine o la derivazione di alcune voci oscure e difficili, di vocaboli medioevali che sono entrati a far parte del dialetto locale al primo manifestarsi del volgare; di voci straniere di provenienza bizantina, francese, gotica e longobardica.

Lo Statuto, scritto originariamente verso il 1260, oscilla tra una grafia etimologica propria dei testi più colti e una grafia fonetica che si riscontra nei testi più popolari.

Il genitivo e il dativo in ae della I declinazione è sostituito quasi sempre dalla nuova forma espressa in e'; ipsi curie' domini coinittis; mulier honeste'; la parola poena (condanna) perde la o e diventa pena, pene'; il nascere è sostituito da cognoscere; i pronomi relativi presentano spesso la forma que' valida per tutti i numeri e generi; habere et esse assumono, talvolta, il significato di verbi ausiliari; la costruzione con l'infinito preferisce la costruzione con quod; alcuni vocaboli sono rafforzati con doppia consonante "parllamento"; o rafforzati con consonanti dello stesso suono "solempnitatis, sompnonsis"; la voce psamium (examen, sciame) ancora non ha subito il processo di assimilazione.

Le forme del genitivo e dativo sono sostituite con i costrutti de, ad; de grano, ad societatem; l'ablativo con per, per vicarium, per societatem; unus e illa assumono rispettivamente valore di articolo indeterminativo e determinativo.

In genere risente di tutti quei mutamenti (fonologici, morfologici, lessicali, grammaticali, sintattici) propri del latino parlato in Italia nei secoli XI, XII, XIII.

Alcuni errori di trascrizione: punteggiatura errata, omissione di particelle pronominali e avverbiali, forme antiquate, hanno reso più volte il senso oscuro e difficile in molte rubriche dello Statuto, arrestandone temporaneamente la

traduzione.

L'estensore del codice ha, tuttavia, tenuto presente sia l'esigenza del latino scritto che operava nelle scuola retoriche e giuridiche, sia l'esigenza della lingua parlata, intesa come consuetudine, nata dalla lenta alterazione del latino parlato che darà vita al volgare, accogliendo anche voci straniere proprie delle varie dominazioni.

Ho preferito pubblicare il documento storico in lingua italiana con l'intento che sia oggetto di lettura anche di quanti sentono vivo interesse per le memorie storiche del proprio paese o della provincia; del resto, gli studiosi dei codici medioevali che volessero approfondire i vari aspetti culturali, possono consultare direttamente la copia del codice che si trova presso l'Archivio di Stato - Roma.

L'illustrazione dell'origine di alcuni termini del latino medioevale è di alcune voci straniere (anche se poche) è importante oltre che da un punto di vista etimologico anche dal punto di vista storico e toponomastico, come interpretazione più completa del codice che nella stesura accoglie alcune voci dialettali già vive nella parlata locale del secolo XIII, epoca in cui le antiche dominazioni erano tramontate

Summum (14) Termine originario del Castello, con il
(*Sopninum*, significato di: *Castrum quia saepium in*
Sompninum *summa seu vertice montis constructum.*

In Italia sorsero tali castelli durante le prime invasioni barbariche e durante le scorrerie Saracene. Nello Statuto la forma "Sopninum" appare alterata, ma solo graficamente, nel rafforzamento pn; dal punto di vista fonologico prevale *Somninum*, *Sumnenum*, falvolta anche *Sinninum*, come si rileva da antichissime

¹⁴ MAIGNE D'AARNIS, *Lexion mediae ei infimae lätinitatis*, Paris 1866

bolle pontificie(1074).

Il Contatore nella "Historia Terracinesi" (15), volendo dare una spiegazione, fa derivare Sompnino dal vocabolo volgare *sum pendere*(che sovrasta alto, quasi precipite) non avendo presente, però, il valore rafforzativo della *p* caratteristica del basso latino: *sumpnitas* per *sumrnitas*, *sumpnus* per *summus*: il più alto, la parte più alta.

Il grande storico Flavio Biondo (16) nella relazione della località del Lazio meridionale, scrive che fosse chiamato *Somninum pro Sommino* per essere elevato sulla scabrosità di un alto colle (da *summitas*).

Somponenes:

Cittadini di Sonnino.

L'estensore non ha tenuto più presente *Sopninum* ma *Sompninum*. Tuttavia erra sostituendo l' *o* all'*i* della seconda sillaba, creando così un vocabolo che non corrisponde né alla grafia né alla pronuncia più comuni.

Intanto si andrà formando un nuovo termine alla greca: *Sommenas*, cittadini di Sonnino.

Casarcia:
(di legno,
foraggio, lino,
canapa)

Vocabolo ancora vivo nel dialetto locale, più vicino al greco *xatastasis* che al latino *catasta* anche per il suo significato di massa, mucchio, cose riunite insieme.

Cimasa:

Voce dialettale di origine greca: *xymation*; sta ad indicare lo spazio esterno della casa,

¹⁵ ANTONIO CONTATORE, *Historia Terracinesi*, Lib. IV, capitolo IV, pag. 425.

¹⁶ FLAVIO BIONDO, *De Re latina*.

	antistante alla porta d'ingresso; spesso limitato dal parapetto e sorretto con scala esterna. Sommità, estremità.
<i>Niscione</i> :	Nescius, nesciens: ignorante, sciocco, stupido. Chi diceva "niscione" ad un altro veniva punito con dieci soldi.
<i>Pennalis</i> :	Pendere, che pende, parte spiovente del tetto, tettoia.
<i>Grengna</i> (¹⁷): vel fascium	Voce latina "gremium", abbracciare, contenere, raccogliere, ancora viva nel dialetto: "regna" per indicare un fascio di erbe, di biade, di covoni.
<i>Mandatus</i> : (de grano)	Latino, manna, mannus, fastello, covone.
<i>Tumorone</i> : (Fluminis)	Tumor, terrapieno, prominenza di terreno, altura, argini o sponde di fiume.
<i>Sompresalia</i> :	Forma volgare di complexus: che con il prefisso s rende più efficace il significato opposto: cozzo, scontro, zuffa, scompiglio, tafferuglio.
<i>Mellata</i> : (¹⁸)	Meleare = rixare. Vocabolo volgare di origine francese: meler, melée, accolto nel basso latino = melea, rixa. Zuffa, scompiglio, mischia con non oltre sei uomini.
<i>Astus</i> (¹⁹): (de astu)	Parola di origine gotica, astiare, litigio, contesa, ira, odio, veemenza, malanimo diretto a litigare, dispetto.
<i>Puctana</i> , fracatuza (²⁰):	Malafemmina, meretrice, dissolute.

¹⁷ Dizionario latino della lingua italiana, aggiunte pag. 47, Firenze 1926

¹⁸ DA GANCE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Voi.V, pag. 329

¹⁹ DA GANCE, op. c. Vol.VII, pag. 655

²⁰ DA GANCE, op .c. Vo..VIII, pag. 584

- Regactam* (²¹):
(ad) Ragacium: locus in quem aquae ex vicinis collis decurrunt: fossato, palude, rivo.
Il cacciatore non era tenuto a dare il quarto della bestia uccisa "ad regactam" luogo libero escluso dalla misura dell'estimo.
- Revalloso* (²²)
(libertino, dissoluto) Probabile origine tedesca: hriba, ribaldo, vagabondo, furfante, viziato, che vive di mestieri turpi e vili: libertino, dissoluto.
Dante nella Divina Commedia, I-22,49,50,51:
"Mia madre a servo d'un Segnor mi pose, che m'avea generato d'un ribaldo, distruggitor di sé e di sue cose."
Ovvero dal latino repello, revulsus: ripugnante, ributtante, viziato.
- Guadania (²³): Wide, gaime, guadtme: voce germanica indicante foraggio, biada, erba di pastura.
- Salgaria* (²⁴):
Carellum: Salicaria, erbe medicinali con effetti velenosi. Lat. Telum, dardo, freccia, lancia.
Provisores: I due uomini saggi eletti nel pubblico Parlamento con facoltà di stimare e deliberare sui danni arrecati nelle campagne.
viales Avevano facoltà di riscuotere tributi da quanti si servivano delle strade.
- Distrobotores*: Voce latina: grassatori.
Il prefisso dis rende più vivo l'opposto significato.
- Cupes*: Lat. cupa: privo di luce, oscuro, concavo; alveari.
- Stincare*: (²⁵) Voce longobardica: deriv. da stinco =

²¹ MAIGNE D'ARMIS, op.c., pag. 1897

²² Dizionario etimologico della lingua italiana, pag.1134 , Roma -Milano 1907.

²³ Dizionario Italiano-Tedesco, Lipsia 1912, pag.364

²⁴ Dizionario latino della lingua italiana, pag.1186, Roma-Milano 1907.

²⁵ Dizionario etimologico della lingua italiana, pag.1360.

- skinko ted. rompere gli stinchi, ossi della gamba, dal ginocchio al collo del piede.
Stincare, stincatura, percuotere gli stinchi.
- Suptus*:: Vocabolo volgare, subtus, subter, da sub, sotto, dietro, presso.
- Tabernarii*: Osti, cantinieri.
- Vadum pretis*: Località in contrada Campo di Sonnino. Indica il luogo dell'Amaseno dove si poteva passare a piedi, a cavallo o col carro (Valle Prete).
- Sterturum*: Da stemere; rivive nel dialetto nella forma alterata di "stratturo" e si trova nel Campo di Sonnino. Indica sentiero lastricato nell'acqua bassa del fiume. La Fontanella, il Vadum pretis, lo Sterturum sono i guadi antichi e consueti a cui si poteva abbeverare il bestiame.
- Brallium*: Pallium, palio, la corsa del palio: si correva in onore di San Marco; era il drappo che si dava in premio a chi vinceva la corsa.
- Pedicata*: Lat. pedica, pastoia, pedata; sentiero strettissimo tale da ricevere appena le orme del piede che si lasciano camminando.
"Et facere pedicatas cum moderamine unde possit ascendere et descendere (de flumine) ad hauriendum aquam" (Cap.49)
- Facta*: Basso latino. Luogo scosceso, intricato di sterpi ed arbusti, impraticabile.
- Portella.*
(extra portellam) Portierla, postuerla.
Nelle città e nei castelli, dove per necessità di transito era indispensabile una grande porta carabile, accanto ad essa se ne apriva una minore detta "portella" o "portierla" che veniva usata quando la

maggiore doveva, per precauzione restare chiusa. Era anche essa chiusa di solito con un solo battente.

Attualmente Piazza Giuseppe Garibaldi.

Nel corso della traduzione, per una più esatta interpretazione di alcuni termini, il cui significato restava difficile e oscuro, ho consultato oltre ai Glossari citati in nota: Il Dizionario della Lingua Italiana di N. Tommaseo, Torino 1924. Il Lexicon Titius Latinitatis di Porcellini. Ediz. Padova. La Storia della Lingua Italiana, Migliorini-Baldelli. Sansoni 1964, presso le Biblioteche di Roma: la Vaticana, la Nazionale, la Casanatense, la Vallicelliana, e altri importanti dizionari etimologici moderni.



Nota numismatica ²⁶

Nella lettura del testo dello Statuto, il lettore potrà rilevare i nomi delle monete correnti della relativa epoca storica, per le quali si ritiene opportuno dare una breve spiegazione, per rendere più agevole il significato.

Come è già stato detto, la condanna, per molti reati, consisteva in sanzioni pecuniarie; il reo doveva redimerla pagando delle somme: "sit in pena trium librarum": "sit in pena decem sold. den. sen."; "in centum flor. auri puniatur"; "teneatur ad penam vigintiquinque librarum"; " sit in pena quatráginta sol. prov. sen."

Il compenso da corrispondere al notaio di Curia o di banco, per la scrittura di alcuni atti, è stabilito in denaro detto "bolognino" perché originariamente coniato a Bologna.

La "libra" e il soldo, "solidus" erano valuta di conto, cioè nominale. Scrive, infatti, il Tomassetti nella "Storia della Campagna romana" Vol. I pag. 161 "Si avverte chi legge i documenti (medioevali) che il soldo, solidus, e la "libra" non erano monete, ma valuta di conto".

E così continua: "Difficile rimane la valutazione delle monete, e grande resta la confusione che si è formata negli scrittori per l'equivalenza delle monete delle varie zecche imperiali, comunali, papali". La zecca del Senato Romano fu riaperta circa l'anno 1184; i denari furono detti provisini de Senatu, Senatus, perché coniatati sul tipo delle monete di Provens della Champagne, già in uso in tutto il commercio mediterraneo.

Con il nome di denaro del Senato, mantenne il tipo provisino, cambiando la leggenda; ebbe corso fino al sec. XV, quando fu sostituito dal Quattrino, così chiamato perché valeva

²⁶ Le notizie relative alla nota numismatica sono state desunte: dall'importante testo Le monete, di EDMONDO MA!mNOTTI Roma 1911; dalla Storia della campagna romana, di GIUSEPPE TOMASETTI, Roma 1918.

quattro soldi.

Nel recto aveva la figura del pettine, simbolo della maggiore industria del suo paese d'origine, la cardatura della lana. Soldi provisini si trovano come moneta ideale in documenti del XIII e XIV secolo, per indicare la Somma di 12 denari provisini.

I più antichi provisini erano i migliori di tutta la serie per bontà, lega e peso: valore intrinseco corrispondente nel 1195 a gr. 0.356 di argento (Martinori).

Il denaro era una moneta d'argento e di rame, di forma circolare.

La libbra si usava come unità di peso e di moneta; si mantenne unità di moneta fino a che le somme e i conti si facevano con il peso dei metalli. Era tagliata o divisa in 240 denari e in 20 soldi; un soldo valeva 12 denari. Quando nello Statuto si applica la sanzione pecuniaria "puniatur in tribus libris den. sen.", il reo deve pagare tre volte il valore in cui era tagliata la libbra, cioè tre volte 240 = 720 denari del Senato; quando è stabilito "sit in pena quatragesima sol. prov. sen.", il colpevole deve pagare la somma di 40 soldi, corrispondente a due libbre di denari provisini del Senato, cioè 480 denari. Corrente e reale fu solo il denaro del Senato (den. sen.).

IL BOLOGNINO

Nel 1191, il comune di Bologna comincia a coniare il denaro d'argento che fu detto bolognino piccolo del valore di 6 denari; più tardi nel 1236, il soldo da 12 denari, detto bolognino grosso. Ambedue queste misure portavano da un lato il nome dell'imperatore Enrico IV, e dall'altro il nome della città di Bologna. La moneta bolognese corrispondeva al terzo di quella imperiale, fu accolta con favore ed ebbe lunga diffusione; infatti si conoscono bolognini imitati da molte zecche italiane. A Roma fu coniato da Urbano V il bolognino

romano, nel periodo che va dal 1362 al 1370, con il valore corrispondente al denaro.

IL FIORINO D'ORO

Fu coniato a Firenze nel 1252, così chiamato dal giglio fiorentino che vi era impresso nel campo R. della moneta, oltre il San Giovanni Battista che vi dominava nel D. Fu coniato sino al 1530, quando si cominciò a coniare lo scudo d'oro, e pesava gr. 3.540; nel 1350 si cambiava a Roma con 47 soldi provisini, corrispondenti a 564 denari.

Anche Roma conì il fiorino d'oro verso il 1350, e fu chiamato fiorino romano e romanesco.





19165 - Sonnino - Monumento ai Caduti

LO STATUTO DI SONNINO

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA



SONNINO - Castello del Principe Colonna con la Torre

STATUTUM CASTRI SOPNINI

Ad exemplar codicis autographi saeculo XIII exarati

LIBER PRIMUS: SUPER CIVILIBUS

Poiché per il modo evidente di sfuggire dei rei, dietro consiglio disonesto degli avvocati, molte e svariate cause civili vengono dibattute nelle Curie, delle quali non si può, nel processo, giungere in breve alla conclusione, allora abbiamo cercato di pubblicare un libro nel quale si espone per ordine un utile e breve modo di procedere nelle (cause) civili.

I. CIRCA I DEBITI INFERIORI A XL SOLDI

Uguualmente stabiliamo e ordiniamo che se qualcuno presenti quere la dinanzi al vicario nei confronti di un altro a riguardo di un deposito o commodato e a riguardo di un qualunque altro debito pecuniario, inferiore a quaranta soldi, e il debitore affermi con giuramento che egli non deve pagare quel debito; e se il debito viene provato dal creditore, nel caso che venga provato dopo il giuramento prestato, allora il debitore suddetto paghi immediatamente lo stesso debito, prima che vada via dall'aula giudiziaria. Una volta fatto l'accertamento suddetto, sia emanata contro il debitore suddetto la sentenza per lo spergiuro, nonostante qualunque altro statuto, e per lo spergiuro paghi la multa di venti soldi, salvi i debiti con i feneratori, per i quali si osservi la procedura giudiziaria.

II. DEI TERMINI DA ACCOMODARSI AI DEBITORI

Uguualmente stabiliamo che se qualche debitore, di cui risulta il debito, una volta ricevuto il termine di pagamento da

parte del Vicario o di un notaio della suddetta città a seconda della quantità del debito, ed egli non paghi ciò che si deve entro il termine stabilitogli allora il Vicario lo costringa di persona a pagare e lo punisca con una multa corrispondente alla quarta parte del debito, da pagarsi in contanti o in natura.

All'accusato, oltre il debito della somma dovuta al creditore, si applichi la pena della Curia del comune di Sonnino e si esiga la suddetta pena della quartana senza alcuna diminuzione.

Se, poi il debito suddetto abbia dato un pegno si stabilisca per il debitore il termine entro il quale riscattare il pegno stesso. Se non lo riscatta, è lecito al creditore vendere il pegno all'asta e di là ricavarne la sua moneta; se avanza qualcosa, deve restituirla al debitore; se invece ne ricava di meno, il debitore è tenuto a completarla.

Per venti soldi e fino a dieci soldi, il debitore abbia come termine un mese. Diversamente (da quando è prescritto) nel libro X, abbia il termine di due mesi.

Da venti soldi in giù il termine sia di quindici giorni, fino a dieci soldi compresi.

Da dieci soldi in giù abbia come termine otto giorni.

Da dodici denari in giù, paghi all'istante, prima che lasci l'aula giudiziaria, e il debitore paghi un denaro al creditore per il messo e il banditore. E se il creditore, per quello che deve avere dal debitore, ha un fideiussore, gli è lecito pignorare senza pena il fideiussore; e al fideiussore (è lecito pignorare) il debitore, purché questo avvenga per ordine del Vicario, salva la procedura alla quale lo stesso Vicario giudicherà opportuno attenersi.

E se in ciò il fideiussore farà resistenza al creditore, o il debitore al fideiussore, sarà tenuto a pagare venti soldi, a meno che dal creditore non gli venga accordato un altro termine. E se il debitore giura in aula o fuori dell'aula che egli pagherà a puntino nel termine stabilito, stabiliamo che venga obbligato a

pagare prima che vada via dall'aula, a meno che non vada via per volontà del creditore. E se qualcuno abbia ricevuto, fuori dalla Curia, un termine stabilito per pagare al creditore una determinata somma di denaro o una qualunque altra cosa, e nel termine assegnato o precedentemente non abbia soddisfatto al debito e venga per ciò citato in giudizio, il suddetto debitore della Curia di Sonnino è tenuto a pagare come pena cinque soldi, prima che vada via dalla Curia e poi deve soddisfare al suo creditore. Se un avvocato deve avere da un sonninese qualcosa del valore di dieci soldi in giù, si paghi all'istante; se di valore superiore, il Vicario proceda sommariamente in ciò secondo quanto, a suo giudizio, gli sembrerà opportuno.

Ai macellai, poi, si dia come termine, per ogni debito contratto per l'acquisto di carni e di bestie, otto giorni; e se entro il termine suddetto non abbiano pagato, siano obbligati al pagamento della pena di un quarto e al pagamento immediato del debito al creditore, prima ancora che paghino la pena, che debbono essere obbligati dal Vicario a pagare prima che vadano via dalla Curia della città suddetta; tale multa venga assegnata alla Curia del Signor Conte.

Lo stesso si dica di coloro che sono detenuti ... cioè si dia ad essi il termine suddetto. Se però un debitore, del cui debito si è certi, non ha beni con i quali pagare, sia detenuto in Curia sotto quella sorveglianza che parrà opportuna al Vicario finché non abbia soddisfatto al debito o non presenti fideiussori adeguati alla quantità richiesta, oppure sia cacciato fuori da Sonnino e dal suo territorio a seconda del giudizio del Vicario.

Se invece ha dei beni, i beni del debitore siano dati in pagamento al creditore, e all'istante, fino alla quantità richiesta e per le spese legittime. In primo luogo si diano i beni mobili, poi gli immobili, in terzo luogo i titoli dei debiti (o dei debitori). Altrimenti il debitore suddetto sia obbligato a pagare in contanti e sia tenuto in Curia sotto vigilanza fidata finché non abbia soddisfatto totalmente al debito suddetto. E se per lo

stesso debito fosse stato bandito da Sonnino, non vi faccia ritorno finché non vi abbia soddisfatto e non abbia pagato la pena del quarto. Se aveva ricevuto il termine per pagare il debito e da parte del suddetto debitore non si possa dir nulla o opporre qualcosa contro il termine suddetto dopo che fu dato in qualche maniera, se non le eccezioni di pagamento del giuramento e del patto di non richiedere ciò che di diritto può provare.

III. DELLE CAUSE DEI RELIGIOSI FORESTIERI E DELLE VEDOVE

Ugualmente stabiliamo che il Vicario di Sonnino debba esaminare e definire tutte le questioni e le cause dei Frati Minori del luogo di San Francesco di Sonnino e delle Monache di Santa Maria delle Canne e delle altre persone, religiosi e religiose, forestieri, in maniera sommaria senza frastuono di giudizio, omettendo tutte le solennità giuridiche secondo quanto gli parrà opportuno. La stessa cosa vogliamo che si osservi nelle cause delle vedove, degli orfani e di altre persone miserabili.

IV. DELLA MANIERA DI SCRIVERE I TERMINI

Ugualmente stabiliamo e ordiniamo che il notaio deputato nella Curia di Sonnino sia tenuto a scrivere tutti i termini in un registro della Curia suddetta, come è stabilito in un altro statuto. E il Vicario è tenuto sotto giuramento personale a far rispettare ciò. E il notaio della Curia sunnominata è tenuto a mostrare i termini scritti nel registro, a tutti i presenti, senza percepire (per questo) salario alcuno.

V. DI COLUI CHE INTENSA UN PUBBLICO PROCESSO CONTRO UN ALTRO

Ugualmente stabiliamo e ordiniamo che se qualcuno intenti contro un altro un processo pubblico per un debitore pecuniario o altre cose mobili, subito sia interrogato colui contro il quale il processo fu intentato, (per vedere) se confessa o nega.

Se confessa di essere debitore, soddisfi al creditore, secondo il modo descritto nel capitolo precedente a riguardo dei debiti. Se poi nega e afferma di non essere debitore di nulla, escludendo la volontà dell'attore sponga e provi ciò che si oppone ragionevolmente; e, messa da parte la procedura giudiziaria, porti le prove che vuole entro dieci giorni. Se entro tale termine non prova le eccezioni proposte, sia obbligato al pagamento di ciò che deve e gli sia stabilito il termine secondo quanto prescritto nel capitolo precedente che tratta dei termini da assegnarsi, se nel processo non compaia un altro termine assegnato per il pagamento. Se poi dovesse apparire trascorso il termine, nel suddetto processo, il debitore sia trattenuto in Curia sotto la dovuta vigilanza finché non paghi il suo debito al creditore. Negli altri debiti e nelle cause civili dove non compare uno strumento pubblico, si proceda secondo l'ordine giudiziario. Eccettuate le cose minime, nelle cose inferiori a due fiorini d'oro e in quelle che non eccedono tale somma, si proceda senza l'esibizione del libello e con i termini stabiliti nell'altro capitolo a proposito dei termini.

Se qualcuno ha preso a prestito una bestia o un animale e non l'abbia restituito e c'è la causa, sempre che l'animale sia del valore di dieci libbre di denaro, allora il Vicario proceda alla spicciolata, senza apparato giudiziario, omesse tutte le formalità giuridiche nelle quali non si richiede né libello né che si osservi la formalità, e il Vicario proceda in esso secondo quanto gli parrà più opportuno e si ponga fine al debito: E vogliamo che questo statuto si osservi nei confini della Curia e

in quelli dati volontariamente fuori della Curia, dove interviene solamente il giuramento con o senza scrittura pubblica.

Vogliamo anche che se d'ora in poi accada che sia stimato qualche strumento pubblico a riguardo di un debito pec piario o di altre cose mobili, e quello sia prodotto in giudizio contro, gJalcuno, colui contro il quale viene prodotto detto strumento, non può presentare eccezione alcuna se non di falsità, di pagamento, di patto, di remissione e di cosa già giudicata o definitiva. E ciò che diciamo degli strumenti da farsi vedere anche per gli strumenti fatti in qualunque modo, sia per le cose mobili che per le stabili. E gli strumenti fatti e da farsi hanno valore a meno che non si oppongano le eccezioni suindicate.

VI. DEL VENDITORE TENUTO A DIFENDERE IL COMPRATORE

Ugualmente stabiliamo che se qualcuno abbia venduto una cosa stabile o mobile ad un cittadino di Sonnino o del suo territorio e di questa stessa cosa fosse stata mossa causa al compratore, se il venditore fosse stato richiesto dal compratore di difendere la cosa comprata, il venditore è senz'altro tenuto a difendere, a sue spese, il compratore e subito sia obbligato a sostenere lo stesso giudizio in difesa, dietro richiesta e domanda del suddetto compratore, alla pena di cento soldi, senza l'esibizione del libello o di altra formalità giuridica.

Che se poi il detto venditore trascurasse di farlo, paghi la multa sopradetta, che è tenuto a sottrarre all'ufficio del Vicario per applicarla all'erario di Sonnino e alla stessa Curia; e tuttavia il venditore suddetto sia costretto a subire il giudizio. E se il venditore incorre in qualche danno o spese di qualsiasi genere, il compratore è tenuto a risarcirle. Il Vicario poi costringa il venditore a rifondere tutte le spese che il compratore giura di

aver sostenuto per la suddetta tassazione da parte del Vicario, omessa ogni eccezione ed ogni diritto.

VII. DELLE PERSONE CITATE CHE NON COMPAAIONO

Ugualmente stabiliamo che se uno fosse citato e non comparisse di fronte al Vicario all'ora giuridica, sia punito con la multa di dodici denari. E se colui che fece citare un altro non comparisse alla stessa ora, sia punito con la stessa ammenda, salva sempre una scusa legittima, secondo quanto è stato detto più sopra. Vogliamo anche che se uno fosse stato citato su richiesta di un suo creditore per tre volte e tre giorni diversi e per la sua contumacia sia stato fatto un accertamento legittimo sulle cose mobili o immobili o sulla moneta o su altre cose reali e personali, e se la persona citata non comparisse, di persona o per mezzo di un altro, per mezzo di un primo decreto si metta il predetto creditore che l'ha fatto citare in possesso dei beni del suddetto contumace; in primo luogo dei beni mobili, poi degli stabili e poi dei titoli dei debiti, a seconda della quantità della cosa richiesta e delle spese legittime. Se il contumace, dopo l'ingiunzione del primo decreto, non comparisse nello spazio di due mesi e non si disculpasse della sua contumacia e non rifondesse alla parte delle spese, trascorso il termine dei due mesi suddetti si dia luogo al secondo decreto. E perciò si consideri il secondo decreto concesso dal Vicario legittimamente, (e il contumace) si consideri citato a comparire in giudizio realmente e personalmente; da ciò deriva che, in forza di questo secondo decreto, colui che precedentemente era stato messo in possesso dei predetti beni, ne consegue ogni diritto, nonostante qualunque altro statuto in contrario.

VIII. DELLE VERTENZE TRA CONSANGUINEI

Ugualmente stabiliamo ed ordiniamo che, ogni qualvolta sorga o possa sorgere qualche vertenza tra padre o madre e il figlio o i figli o le figlie o i nipoti da parte del figlio o della figlia, tra fratelli e sorelle carnali o tra altre persone unite da vincoli di consanguineità o di affinità, per una quantità di cento soldi ed oltre della stessa quantità di cento soldi, il Vicario non può né deve indagare sulle stesse questioni, ma deve obbligare le parti predette, con le pene che gli parranno più opportune, affinché si giunga ad un compromesso nelle cause predette in comune tra consanguinei ed amici. E questo affinché liti di qualunque quantità tra altri congiunti ed anche tra le persone suddette, da cento soldi in su, non durino a lungo, anzi si definiscano al più presto affinché non siano afflitti da fatiche e da spese.

Stabiliamo e ordiniamo che ogni qualvolta dovesse sorgere, tra le persone unite da consanguineità o affinità passata o presente fino al terzo grado compreso, una lite attraverso la causa, o fosse portata la questione dinanzi al Vicario del suddetto Castello di Sonnino, per una somma qualsiasi; o (la lite sia) tra le persone suddette per una quantità inferiore a cento soldi, il Vicario è tenuto ad esaminare e a porre fine di persona in maniera sommaria, in forma semplice senza apparato giudiziario, entro un mese da computarsi dal primo giorno della citazione, secondo la procedura che deve tenersi nelle cause sommarie e senza apparato giuridico, per esaminare e porre fine (alle questioni) secondo gli statuti e il diritto ordinario. Se poi tutte e due le parti fossero concordi per venire ad un compromesso, allora si può procedere allo stesso compromesso secondo i loro desideri. E poiché i giudici conciliatori sono tenuti a porre fine alle stesse cause o questioni entro un mese dal compromesso avvenuto, debbono pagare cento soldi per uno, a meno che non sia provato che fu per

colpa delle parti che la causa non sia terminata. E dopo che venga emanata la sentenza da parte dei giudici o dei conciliatori suddetti, le parti sono tenute e debbono osservare la sentenza suddetta né rimetterla o farla rimettere al giudizio di un galantuomo o appellare contro di essa o contravvenirla con un qualunque pretesto di appello. E vogliamo che ciò sia osservato sia nelle cause pendenti per la domanda fatta nel suddetto ricorso ad un galantuomo, sia nelle future ed anche nelle sentenze o nelle cause pendenti per il ricorso dei giudici.

IX. DELLA PUBBLICAZIONE DEI PROTOCOLLI

Ugualmente stabiliamo ed ordiniamo che nessun notaio può pubblicare alcun protocollo di un altro notaio morto, se prima non sia fatto il controllo dei documenti, nel tribunale della Curia di Sonnino, alla presenza del Vicario, per mezzo di tre notai esperti che facciano il confronto e vedano la scrittura del detto protocollo che si chiede di pubblicare, con altre scritture e protocolli del predetto notaio morto; i quali notai, alla presenza dei quali e per il cui mezzo deve farsi il confronto dei suddetti documenti e protocollo, siano presenti e devono essere presenti alla lettura e alla pubblicazione del medesimo; e tutti i suddetti notai firmino che essi furono presenti al confronto dei suddetti documenti e protocollo e alla sua lettura e pubblicazione, e pongano il loro sigillo nello strumento suddetto se abbiano riscontrato e conosciuto che i documenti e la scrittura del protocollo da pubblicare sia uguale e identica a quella di altri protocolli del suddetto notaio morto. E tuttavia siano osservate e si debbono osservare tutte le altre formalità giuridiche che si richiedono per la pubblicazione di detto protocollo, altrimenti la pubblicazione di detto protocollo non è valida di diritto. Vogliamo, inoltre, che nel momento stesso in cui la relazione dei suddetti tre esperti notai sia a conoscenza

del Vicario di Sonnino, la quale asserisce che il protocollo che si chiede di pubblicare concorda con la mano e la scrittura del notaio morto, il Vicario stabilisca che si faccia la pubblicazione suddetta senz'altra formalità richiesta, rimossa ogni dilazione o cavillosità; col diritto tuttavia di riservarsi le eccezioni competenti circa lo strumento da esibire e la integrità del detto protocollo.

X. DEL CONSIGLIO DI UN COMPETENTE

Ugualmente stabiliamo che se accade che qualcuno in una causa civile, ritenendosi aggravato dal Vicario, richieda il parere di un competente non sospetto, il Vicario è tenuto ad accettare (l'opposizione) e a rimetterla al parere del competente, nonostante vi sia qualche Statuto che dica il contrario. E se accada che colui che ha richiesto il parere del competente, ottenga tale parere, la parte avversa è tenuta a sottostare al parere del competente, sollecitato a causa sua, e il Vicario deve provvedere a sue spese all'onere toccato alla parte nella richiesta del parere suddetto.

E il Vicario attuale è tenuto a far osservare quanto detto e a far indennizzare colui che nella causa ha richiesto il parere del competente, immediatamente, omessa ogni formalità giuridica. Vogliamo anche che, dopo che il parere del competente fu richiesto e dato per una volta nella causa civile, non si debba più né dare né ammettere né chiedere un altro parere sul medesimo parere del competente.

XI. DI COLUI CHE RICEVE UN DANNO DA UN TERZO

Ugualmente stabiliamo ed ordiniamo che se un cittadino di Sonnino fosse debitore di qualcosa a uno del foro, cosicché

fosse stato dimostrato un debito reale e non fittizio o simulato e a motivo del debitore suddetto fosse stata fatta una ritorsione contro un altro sonninese, sia obbligato il debitore a risarcire tutti i danni e le spese che' il sonninese o il paese ha dovuto sostenere.

XII. DEL PAGAMENTO DEGLI STRUMENTI DA PUBBLICARE

Uguualmente, perché da parte dei notai non si faccia una tassazione smodata negli strumenti, stabiliamo ed ordiniamo che se dovesse sorgere una controversia tra i contraenti e i notai, non essendo intervenuto un accordo espresso per la pubblicazione di un testamento o di un qualunque altro strumento, la questione deve essere giudicata e risolta dal Vicario, a seconda della quantità dei contratti da pubblicare.

XIII. DEL FIDEIUSSORE CHE NON È TENUTO A PAGARE IL DEBITO SE IL CREDITORE, NEL TERMINE STABILITO NON ABBIA RICERCATO IL PRINCIPALE (debitore)

Uguualmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno di Sonnino si fosse obbligato con un creditore per una determinata somma di denaro dietro richiesta di un fideiussore o si fosse obbligato per in deposito o per un fideiussore o si fosse obbligato per un contratto di qualsiasi genere, per un determinato periodo di tempo stabilito reciprocamente, una volta sopraggiunto il termine se il predetto creditore, dietro richiesta del fideiussore, non dà inizio, entro tre giorni della stessa richiesta, a far causa al principale debitore che primariamente era obbligato con lui e non gli abbia richiesto il debito, allora il suddetto fideiussore che si era obbligato al

posto del debitore principale, viene sciolto di diritto dalla fideiussione e dagli obblighi predetti.

XIV. DELLA COMPERA CON PROMESSA DI RIVENDITA

Ugualmente stabiliamo ed ordiniamo che se risultasse che un tale abbia venduto una qualche cosa stabile e apparisse nello stesso contratto o in altro che il compratore abbia promesso di rivendere la cosa stessa al suo venditore, una volta giunto il tempo nel quale il venditore deve ricomprare la detta cosa, è sufficiente che il compratore gli faccia là rivendita della cosa suddetta, né può richiedere alcun frutto che ci fosse stato nella cosa medesima durante il tempo della prima vendita.

XV. COME UNO NON PUÒ USUFRUIRE DI UNO STRUMENTO DEPOSITATO UNA VOLTA TRASCORSI DIECI ANNI

Ugualmente stabiliamo ed ordiniamo che se qualche cittadino di Sonnino avesse depositato qualche strumento (contra alium supnonensem) e non ne avesse usato per dieci anni dal giorno della stesura del suddetto deposito e lo stesso strumento non abbia alcun valore stabile. E questa prescrizione vogliamo sia valida per gli strumenti attualmente in deposito e per i futuri. Con la clausola tuttavia che per gli strumenti attualmente in deposito, i dieci anni si computino a partire dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

XVI. DEL SALARIO O MERCEDE AL NOTAIO DI CURIA O DI BANCO

Ugualmente così stabilendo limitiamo e tassiamo il salario e la mercede del notaio di Curia o di banco per la scrittura e gli atti che debbono da lui redigersi in Curia, in questa misura e non oltre, cioè:

- Per l'ingiunzione fatta al (reo) confesso, denari 4.
- Per la procura da scriversi agli atti, denari 8.
- Per un compromesso da scriversi agli atti per tutte e due le parti, denari 18.
- Per l'assegnazione del libello e della lite contestata, denari 8.
- Per l'esame dei testimoni; per ciascun testimone, denari 4.
- Per la copia di una qualsivoglia testimonianza, denari 8.
- Per la scrittura di una qualsivoglia sentenza, definitiva o interlocutoria, denari 17.
- Per la copia degli articoli; per ogni articolo, denari 2.
- Per la copia delle eccezioni non eccedenti ad un foglio, bol. 2.
- Per mezzo foglio, bol. 1.
- Per la segnatura di un pubblico strumento, denari 8.
- Per la scrittura di una lettera missiva, alla ricerca di una persona pratica di giustizia, per ottenere giustizia in un territorio al quale si vuole accedere per ottenerla, denari 12.
- Per la scrittura di una sentenza di condanna, emanata in una causa criminale, non deve percepire nulla.
- Per la scrittura di una sentenza assolutoria in una causa criminale, soldi 5.
- Per la cancelleria di un qualsiasi processo criminale o di una accusa, fino alla somma di duecento libbre incluse, denari 1 per libbra. Da venti libbre in giù, 2 soldi, fino a 5 libbre. Da cinque in giù, denari 12 e non più.

Sonnino - Panorama visto dalla Via Nuova



LIBER SECUNDUS: SUPER CRIMINALIBUS

Se le malefatte dei delinquenti rimanessero impunita e si ritardasse per i delinquenti la debita vendetta della giustizia inesorabile, (non) si condannerebbe l'iniquità e si verrebbe a distruggere totalmente il genere umano. I ladroni, infatti, invaderebbero le strade poco sicure dei viandanti e dei commercianti; crescerebbe la malvagia caterva dei ladri notturni; si moltiplicherebbero i tradimenti; e si manifesterebbe il regno crudele dei tiranni superbi.

Abbiamo perciò preparato questo secondo libro sui misfatti, in cui è inserita la procedura, capitolo per capitolo, per punire tutti i crimini.

I . DELLE PAROLE INGIURIOSE E DI COLORO CHE FANNO CHIASSATE

Stabiliamo e ordiniamo che se uno proferisse parole ingiuriose o contumeliose o minacciose contro un altro, alla presenza o non di un'altra persona, sia punito con la multa di dieci denari colui che per primo lanciò o cominciò a proferire le parole suddette. E sia punito (soltanto) chi ha cominciato, non l'altro. A meno che non si siano rappacificati entro tre giorni, allora il colpevole non subisce alcuna pena. I quali giorni sono da computarsi dal giorno in cui furono dette ingiurie, compreso tal giorno delle ingiurie dette. E la pace predetta deve essere provata da testimoni o da strumento o da atti della Curia. Se però qualcuno proferisse le sottoscritte parole offensive, cioè, se uno dice male di adulterio a un altro, dicendo una volta puttana patarina o puttana o dissoluta e simili, oppure accusasse una donna di vita onesta di avere un uomo, oppure le dicesse puttana o cose simili, oppure dicesse a

qualcuno "revalloso" libertino, viziato, sia punito con tre libbre di denari, a meno che la persona non fosse di vita o di costumi leggeri; (nel qual caso) questa sia punita come è prescritto nello statuto infrascritto. E con la stessa pena sia punito colui che dicesse traditore ad un altro a meno che non fosse un traditore della sua città e venisse provato da chi riferisce tale parola; in tal caso l'offensore non verrebbe punito. A riguardo delle parole suddette, quantunque sia fatta la pace, colui che ingiuria e colei che ingiuria sia punito con la pena suddetta; salvo sempre che deve essere punito soltanto colui che ha cominciato. E il Vicario è tenuto ad osservare ciò, né può relegare se non chi ha cominciato. E per le parole suddette, tutte e singole, cioè per quelle più gravemente ingiuriose per le quali la pena sia superiore a venti soldi, s'impone che il prefetto possa procedere per l'inquisizione. Aggiungendo che chiunque dicesse ad un altro "niscione" (ignorante, sciocco, stupido) sia punito con 10 soldi e la pena non gli sia rimessa per la pace fatta, purché siano intervenute le parole ingiuriose o contumeliose o altre ingiurie; allora sarebbero di chi ha fatto lo strepito suddetto. Altrimenti per il baccano soltanto non è tenuto ad alcuna pena, a riguardo delle quali cose si proceda similmente per inquisizione ...

II. DELLA PENA DI CHI SI FA TRATTENERE O SI SCAGLIA CONTRO UN ALTRO

Ugualmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque in stato d'ira e in malo modo proferisse parole ingiuriose e contumeliose o minacciose contro un altro oppure tentasse di scagliarsi contro l'altro o fosse trattenuto da un'altra persona - cioè: seu aliquis euro tenere - oppure si muovesse da un luogo all'altro (per scagliarsi) contro un altro, incorre nella pena di quaranta soldi, a: meno che si faccia pace delle cose suddette entro tre giorni, secondo quanto è stato detto a proposito delle

parole ingiuriose; e fatta la pace non si commini alcuna pena ad alcuno. E se qualcuno, durante una rissa si fosse fatto trattenere (et moverit se de loco ad locum) contro un'altra persona, non potrà essere condannato né sarà tenuto a subire la pena se non per un solo atto e si proceda come per le parole ingiuriose.

III. DELLA RITORSIONE DEGLI IMPROPERI

Ugualmente stabiliamo che se qualcuno malaugurasse ad un altro l'uccisione o altra mala morte di qualcuno dei suoi, del padre, della madre, del fratello carnale o del figlio e della propria moglie, o della sorella carnale o della nipote o del nipote carnale, sia punito con la multa di cinque libbre al denaro. Se poi uno ritorcesse ad un altro l'ingiuria fatta a se stesso o ad altre persone, deve subire a multa di venti soldi. E sia sempre chiaro che (ci siano state) tutte e singole predette ingiurie imprecatorie, in quanto che si può procedere per inquisizione alla punizione di chi impreca e delle cose predette.

IV. DELLE PERCOSSE

Ugualmente stabiliamo che chiunque percuotesse un altro con strumenti da taglio che si pongono alla ruota e ne facesse uscire il sangue, nella città di Sonnino o fuori, in qualunque luogo, (se lo percuotesse) sul capo dal collo in su o dalla gola o sul collo stesso o sulla gola, sia punito con dieci libbre di denari. Se (lo colpi) senza (far uscire) il sangue, sia punito con quaranta soldi.

Se lo colpì in altra parte del corpo, con effusione di sangue, sia punito con cinque libbre di denaro; se senza sangue, con venti soldi. E se qualcuno ferì un altro con delle armi, in faccia, con effusione di sangue e produsse una ferita di cui sia rimasta

evidente la cicatrice, subisca la pena di venti libbre di denaro e siano confiscate le armi con le quali produsse la ferita. Se, poi, uno estraesse il coltello o la spada o un'altra arma che si affila, contro un'altra persona, oppure venne a duello con lui, oppure la tenne sfoderata in mano proferendo parole ingiuriose, rissose, minacciose o contumeliose, oppure fece rissa con un altro, sia punito con tre libbre di denaro. Se però uno pose mano al coltello contro un altro ma non lo estrasse, sia punito con dieci soldi. E la stessa cosa valga per la spada mannarese (specie di scure di forma rettangolare adoperata per il taglio del tronco degli alberi) e di qualsiasi altra arma dove ci sia ferro e rame. Se poi uno colpisse un altro con un sasso o con altri oggetti che rientrano nel novero delle armi, dal collo in su o sul collo stesso, con spargimento di sangue, sia punito con cinque libbre; se dal collo in giù, con quaranta soldi. Ma se (lo colpisse) dal collo in giù senza effusione di sangue, sia punito con venti soldi. A meno che uno non colpisse un altro con una mazza di ferro o di metallo o di piombo, nel caso che facesse uscire del sangue, allora sia punito con dieci libbre, in qualsivoglia parte del corpo lo abbia colpito. Se invece non venne fuori sangue, sia punito con cinque libbre. Se uno poi colpisse un altro con una palla di piombo, sia punito con quindici libbre di denaro.

Se poi uno troncasse ad un altro una delle membra, cioè, una mano, un occhio o un piede, il feritore sia punito con venticinque fiorini d'oro. E se poi ha colpito una delle membra in maniera tale da renderla quasi inutilizzabile, sia punito con quindici fiorini d'oro. E se qualcuno scagliasse una pietra o un qualsivoglia altro oggetto, dove però non vi sia ferro arrotoato, e non avesse colpito l'altro, sia punito con venti soldi, dal momento che lo Statuto parla del lancio di sassi dalla scala, dalla casa, dalla cimasa o dalla torre, restando però fermo. E se qualcuno inseguisse un altro con qualche arma, sia punito con venti soldi; se lo inseguisse senza armi, sia

condannato a dieci soldi.

Ma se, al contrario, avesse lottato con pietre o qualsiasi altro mezzo, qualora non si tratti di un'arma da taglio, e se non avesse colpito, sia punito con dieci soldi ancora; se avrà preso o raccolto un sasso senza scagliarlo contro qualcuno, il colpevole sia punito con cinque soldi.

Nel caso che fosse stato tagliato il dito per colpa di qualcuno, il mutilatore (*abscissor*) sia punito con venti libbre di denari. Qualora per quella percossa, che qualcuno avrà fatto, il dito sarà indebolito, la pena del percussore sarà di dieci libbre.

Per la minorazione fisica (del dito) si stia al giudizio del medico di fiducia, sotto vincolo di giuramento; al medico si aggiunga un cittadino di buona fama che deve essere scelto dal Vicario; alle dichiarazioni di costoro si stia, sotto vincolo di giuramento, come è stato sopra detto; a meno che qualcuno non abbia fatto, a propria difesa, tutto ciò che è stato sopra detto, con reazione adeguata alla difesa (*cum moderamine inculpatæ tutelæ*); allora la metà della multa dovuta vada alla Curia, e l'altra metà a colui al quale è stato reciso il dito.

E il mutilatore del membro suddetto sia condannato, oltre alle pene pecuniarie, a stare fuori di Sonnino per due mesi continui, salvo il diritto riservato ai Consoli e al Vicario, in virtù delle disposizioni contenute nel presente capitolo; e per ogni altra percossa spetta al Vicario decidere, oltre alle dovute pene, l'espulsione fuori del territorio di Sonnino, di colui che avrà fatto l'offesa; ma, tuttavia, non fuori del distretto della Provincia di Campagna e Marittima, a seconda della natura accertata del reato.

E colui che sarà espulso, non ritornerà in nessun modo entro i confini (di Sonnino), senza l'ordine (del Vicario); e non si allontanerà dal luogo dove è stato relegato (*domicilio coatto*); e se avrà fatto il contrario, sia punito con cento soldi, oltre alle pene predette; e ciò nonostante sia espulso.

Vogliamo tuttavia, che nessuna relegazione possa farsi, se prima ed innanzi tutto non sarà accertato il reato per il quale qualcuno dovrà essere relegato.

Del pugno, poi, dello schiaffo, se qualcuno avrà percosso in faccia o in qualunque altro modo, o avrà preso sopra il collo e nel collo, per la gola con le mani, o l'avrà preso per i capelli, sia punito con venti soldi, e se vi sarà stato sangue, soggiaccia alla pena di quaranta soldi. Ma se qualcuno l'avrà preso per la vita, cioè mettendogli violentemente le mani addosso, prendendolo per la gola, sia punito con dieci soldi, se senza spargimento di sangue; se con spargimento di sangue, sia la pena di venti soldi.

Se qualcuno, in qualche modo afferrasse un altro e lo trascinasse, sia punito con dieci libbre di denari. E se qualcuno avrà preso un altro e l'avrà gettato a terra e fatto cadere, sia punito con venti soldi.

E, adunque, sia lecito difendersi soprattutto da qualsiasi ingiuria con reazione adeguata alla difesa (*cum moderamine inculpatae tutelae*).

E se qualcuno avrà percosso un altro in una rissa con spargimento di sangue, con una delle predette armi da taglio, più volte sul collo o nella gola, con più colpi, per un colpo sia punito con la multa di dieci libbre, e per ciascuno degli altri colpi con cinque libbre.

Nel caso che qualcuno, con le predette armi, avrà percosso un altro, sotto il collo, con più colpi, in una stessa rissa, sia punito a tre libbre di denari, se senza spargimento di sangue; ma se con sangue, sia punito a cinque libbre di denari per un colpo, per gli altri colpi a quaranta soldi (per ciascun colpo); e per ogni altra percossa con venti soldi.

Si proceda contro colui che avrà commesso più reati, oltre i misfatti predetti, in una stessa rissa. Per qualunque altro eccesso (di colpa), si arresti e si punisca nella misura della terza parte delle pene nelle quali sarà caduto, secondo le norme

dello Statuto, eccettuate le parole ingiuriose per le quali, allora, né si arresti né si punisca.

Così se saranno replicate e pronunciate in una sola rissa, con altri eccessi.

Se avrà (il colpevole) commesso più eccessi nei quali non vi sia spargimento di sangue, con altre armi non da taglio, o senz'armi; oppure quando sia intervenuta una effusione di sangue, (egli) sia condannato interamente a una pena maggiore, e di tutti gli altri eccessi (di colpa), uguali o minori, sia condannato alla metà delle pene nelle quali sarà incorso.

E il feritore è tenuto a risarcire tutti i danni al ferito, e sia giudicato secondo l'arbitrio del Vicario, in forma semplice, senza apparato giudiziario e formalità giuridiche. (Summarie et deplano, absque strepitu et figura iudicii).

E il predetto Vicario è tenuto a mandare in esecuzione la sentenza di condanna.

Vogliamo, ancora, che se qualcuno fosse condannato per aver estratto il coltello e per aver con quello minacciato un altro, egli non potrà essere condannato per aver tenuto in mano il coltello; e se sarà condannato per aver tenuto in mano il coltello, non potrà essere condannato per averlo estratto. E questo, s'intenda, tanto per il coltello quanto per qualsiasi arma che possa ferire.

E se qualcuno fosse condannato per aver gettato a terra un altro, non potrà essere condannato per averlo preso né per la spinta per la quale cadde.

Vogliamo, inoltre, che s'intenda combattere qualora qualcuno avesse dato ad un altro il colpo con un'arma.

E se qualcuno avrà colpito un altro con l'asta della lancia alle spalle e alle gambe, sia punito come se avesse colpito con le altre armi elencate nel numero delle armi non da taglio, nonostante che nell'asta vi sia il ferro.

Vogliamo, inoltre, che se qualcuno avrà percosso con armi o senza, o avrà graffiato un altro leggermente con le mani,

ancorché ci sia sangue in modo, però, che la percossa o il graffio non abbia bisogno del medico e di medicamento, colui che avrà commesso tali cose, sia tenuto soltanto alla metà delle pene a cui sarebbe tenuto se avesse percosso in modo più grave.

V. DELL'INSULTO E DELL'AGGRESSIONE

Parimenti ordiniamo che se qualcuno avrà commesso un insulto nella casa o domicilio di un altro dove abita o sia (la casa) propria o presa in affitto, o concessa gratuitamente per abitarvi; se (l'insulto sarà commesso) sulla porta della casa, pronunciando parole ingiuriose, o dentro la casa stessa avrà pronunciato tali parole, sia punito a tre libbre di denari; se l'ingiuria sarà stata accompagnata dai fatti sia punito a cinque libbre di denari per tale aggressione.

Se sarà entrato (in casa) soggiaccia alla pena di cento soldi. E se avrà percosso soggiaccia, inoltre, alle pene delle percosse come è stabilito nello Statuto, si arresti oltre alle pene suddette. E il padrone abitante della casa, in qualunque modo si difenda, non sia punito da alcuna pena.

Ma se l'aggressore avrà salito le scale, o avrà raggiunto la cimasa o pennale, paghi quaranta soldi per tale aggressione oltre le pene delle percosse.

E se qualcuno avrà percosso un altro in casa altrui, dove si trovi in piedi o seduto, nella quale non abita, se (il percussore) sarà entrato in casa ingiuriando con parole, sia la pena di quaranta soldi; se sarà passato a via di fatto, sia la pena di tre libbre di denari; ciò nonostante si stia alle pene stabilite per le percosse.

E l'agredito potrà difendersi in qualsiasi modo, senza alcuna pena, e così il padrone di quella casa e tutti coloro che si trovassero nella casa in cui sarà avvenuta l'aggressione o

altrove, nella propria casa, potranno difendere l'agredito senza riportare alcuna condanna per la suddetta difesa.

E fuori dal paese, nel terreno proprio o altrui che si sta lavorando, se qualcuno andrà e avrà aggredito e sarà entrato, sia egli tenuto alla pena di dieci libbre. Se non sarà entrato nel terreno, soggiaccia alla pena di quaranta soldi, e deponga le armi se le avrà portate; e ciò nonostante sarà soggetto alla pena prevista dallo Statuto. Il padrone del terreno, o il lavoratore, o chiunque altro, si difenda come è stato già detto. E se qualcuno, altrove che nei luoghi o terre predetti, con deliberato proposito, avrà commesso insulto o aggressione contro un altro, senza armi, e non avrà colpito, e non sarà entrato, per tale insulto paghi la multa di dieci soldi, e se avrà estratto l'arma, per tale estrazione sia punito secondo le norme dello Statuto quando parla di tale estrazione, oltre le pene previste per l'aggressione.

E se avrà percosso, sia tenuto alla pena dell'aggressione di dieci soldi, e per le percosse (sia punito) secondo le norme dello Statuto.

E se il vicino di qualcuno avrà assalito il suo vicino fuori della casa o del terreno, senza entrare sia la pena di venti soldi.

E per vicino s'intenda che abita intorno alla casa dell'assalito, limitata da quattro case da ambo i lati della via, calcolando secondo che l'inquisito aggressore abbia scelto, in modo che nello scegliere un lato della casa o della via, non debba valutarsi nell'altro lato. L'aggressione, allora, intendiamo si intenda, quando qualcuno si muove celermente da un luogo all'altro contro qualcuno, e l'avrà colpito in qualunque maniera, sia con le mani sia con le armi o con urto. In questo caso, egli (l'aggressore) si sarà spinto contro qualcuno per percuotere, senza alcun giusto motivo o ragione, né da una parte né dall'altra, prima del predetto colpo.

E per aggressione alla casa s'intenda quando qualcuno si avvicina alla porta della casa altrui, per almeno quattro palmi, pronunciando parole ingiuriose e minacciose, con animo

adirato e in cattivo modo.

E non si intenda aggressione fra donne, né che una possa aggredire un uomo o un altro maschio.

L'assalito, inoltre, si può difendere impunemente dal violento. E se qualcuno riceve aggressione, o violenza o altra ingiuria consistente in vie di fatto, nella casa di sua abitazione o propria, per sei case, i circonvicini abitanti di quelle sei case possono, con reazione adeguata alla difesa, difendere la persona offesa senza alcuna pena.

Vogliamo ancora che se qualcuno si accompagna ad un altro che fosse aggredito, potrà egli difendere l'assalito, senza riportare alcuna pena. Vogliamo, anche, che se accada che qualcuno sia condannato per aggressione, non si potrà condannare per essersi mosso da un luogo all'altro, né del farsi ritenere, purché l'aggressione stessa e il predetto modo (il farsi ritenere) siano compresi in una stessa rissa.

E se qualcuno avrà fatto aggressione contro un altro in casa, senza entrare nella casa stessa, ma avvicinandosi (alla casa), per quattro palmi, come è stato detto, sia la sua pena di quaranta soldi.

VI. DEL FURTO

Parimenti stabiliamo che chiunque commetta un furto, all'infuori di frutta ché non si tiene ancora in nessun conto il portar via la frutta, se di giorno, dopo aver risarcito il danno di quanto è stato sottratto al padrone o proprietario, se la refurtiva di comune estimazione sarà valsa venti soldi, si può venire ad un accordo nello stabilire la multa; ma se il ladro avesse commesso il furto di notte, dopo aver risarcito il danno, sia condannato a quaranta soldi di multa.

Al contrario, se la cosa sottratta sarà valsa più di venti soldi fino a dieci libbre incluse, il ladro paghi quaranta soldi; se sarà

valsa di più paghi il doppio della cosa rubata. E se un'altra volta venisse condannato per furto, la pena sia raddoppiata; se (egli) non potrà pagarla, sia pubblicamente fustigato da "Porta San Giovanni a Porta San Pietro, stia un giorno in prigione, e gli si tagli un orecchio" (Publice a porta Sancti Johannis usque ad portam Sancti Petri fustigetur et stet per unum diem in carceri bus et amputerei auricula).

E per di più sia bandito da Sonnino e dal suo territorio e non ritorni se non pagherà la suddetta somma alla Curia di Sonnino.

Se lo stesso ladro venisse a trovarsi ad aver commesso un terzo furto che ecceda la somma di venti soldi, sia pubblicamente attaccato per la gola e così muoia perché gli altri restino atterriti. (Publice suspendatur per gulam itaquod moriatur ut alij terreantur).

E chiunque ricetti una bestia bovina, ovina, un'oca, un pollo rubato per cuocerlo in casa sua o altrove, è tenuto a riparare il danno, e sia la sua condanna di venti, soldi. La metà di questa condanna sia dell'accusatore. (Penae medietas accusatoris).

Ma se qualcuno avrà con violenza rapito una cosa mobile o che si può trasportare (rem mobilem vel sese moventem) ad un altro, restituisca la cosa rubata e paghi un'ammenda di doppio valore; se la cosa sarà danneggiata, risarcisca il danno al padrone.

E altrettanto si intenda della raccolta di foraggio (de messe guadanie) appartenente ad altri, se qualcuno con violenza l'avesse rubata o mietuta:

E chiunque rubi un fascello di grano o di orzo (mandatum de grano seu de ordeo) è punito con cinque soldi; ma se avrà rubato un covone o un fascio, incorra nella pena di dieci soldi.

E se avrà rubato il grano, la biada, o legumi dopo la trebbiatura (post tritacionem) sia punito con dieci soldi; e se non potrà pagare, sia fustigato da Porta San Giovanni a Porta

San Pietro.

Chiunque di giorno e di notte rompa o rubi gli alveari (cupes) sia la sua multa di venti soldi, l'accusatore abbia la quarta parte di tale somma.

E ciascuno è tenuto ad accusare di queste cose il delinquente, sotto vincolo di giuramento, e si presti fede all'accusatore. E a nessuno sia lecito raccogliere uno sciame di api (psamium apium) di particolari persone del luogo dove si trovano gli alveari (cupes) per trenta canne. E chi avrà fatto il contrario, sia punito con dieci soldi, e si presti fede ad un accusatore sotto vincolo di giuramento il quale abbia la metà della pena pecuniaria.

E se qualcuno avrà scassinato una casa di giorno e avrà rubato qualche cosa, sia la condanna di dieci libbre di denari del Senato.

Se qualcuno avrà rubato le olive raccolte paghi la somma di venti soldi e ripaghi il danno.

Se, poi, qualcuno avrà scassinato una casa di giorno, senza rubare nulla, detto scasso sia punito con la pena di cinque libbre. E se qualcuno sarà entrato in una casa senza scasso e di lì avrà rubato qualche cosa, sia tenuto alla doppia multa per un furto commesso altrove anziché in quella casa.

Vogliamo ancora che le cose pignorate non possano richiedersi da alcuno a causa del furto, ed, ancora, che non sia accusato di furto chi ha gli oggetti in pegno.

E chiunque avrà scassato o aperto un pagliaio o ridotto, dove ci fosse paglia, fieno o altre cose, e ivi avrà rubato qualche cosa, sia la pena di venti soldi; e risarcisca il danno per tali reati, e si presti fede a qualunque accusatore di buona fama, sotto vincolo di giuramento, il quale abbia la metà della condanna pecuniaria.

VII. DE ASTU: DEL LITIGIO E DEL MALANNO

Parimenti stabiliamo che se qualcuno facesse una azione malevole ad un altro, in casa, in piazza, o altrove, con volontà diretta a litigare, e benché richiamato dal Vicario perché desista da tale azione., non abbia desistito, per ogni volta sia punito con cinque libbre di denari del Senato.

VIII. DELLE PENE IN CUI INCORRE CHI COMMETTE L'OMICIDIO

Poiché tra i delitti e le scelleratezze l'omicidio è il più grave, non è giusto che chi lo commette eviti la pena, essendo i delitti impuniti incitamento all'audacia dei malfattori.

Pertanto noi vogliamo che chiunque commetta un omicidio sia tenuto, a seconda dei casi, a norma dello Statuto, alle pene previste dalla infrascritta legge conforme al trattato delle leggi generali della Curia di Campagna; e siano messe in esecuzioni contro il delinquente dal Vicario di Sonnino.

Se qualcuno, a tradimento o con premeditazione, avrà commesso un omicidio, sia punito secondo la legge, e perciò muoia assolutamente; e ciononostante tutti i suoi beni siano confiscati e assegnati (*itaque penitus moriatur, et nihilominus omnia bona sua publicentur et applicentur*).

Se, poi, non venisse in potere della Curia, sia accusato, sia bandito, sia condannato in contumacia alle dette pene, e i suoi beni siano confiscati dalla Curia di Sonnino, si conservino o si vendano, secondo che sembrerà opportuno alla Curia e al Consiglio.

Ma se dello stesso omicidio si sospettino più colpevoli, allora il Vicario faccia chiamare davanti a sé i vicini, i consanguinei dell'ucciso, i testimoni, se ve ne saranno, e da costoro cerchi di conoscere diligentemente, sotto vincolo di giuramento, il grado della colpa di ciascuno di loro; se mai vi

siano colpevoli nell'eseguire il delitto (mandatari), o nel dare mandato (mandanti); nel complotto, o in altro favoreggiamento o concorso; e in mezzo a tutti questi colpevoli si faccia ricerca di colui che avrà avuto la parte principale nell'esecuzione del misfatto; solo costui sia punito a termine di legge, con la confisca di beni; si faccia inoltre, ricerca di un altro colpevole tra i mandanti; o istigatori, se ve ne saranno.

E se i testimoni suddetti, o vicini, o consanguinei, non l'abbiano ritrovato o non l'abbiano ricercato, lo stesso Vicario, fatte le dovute indagini, come gli sembrerà opportuno, potrà ricercare soltanto quei due che saranno stati gli esecutori e punirli alle suddette pene, e non in maggior numero per lo stesso omicidio.

E se non si ritrova nessun mandante, allora uno solo si punisca degli esecutori con le pene suddette.

Gli altri colpevoli, poi, che non fossero ritenuti autori principali sia come mandanti sia come mandatari, siano puniti per concorso, o favoreggiamento. Se qualcuno avrà aiutato l'autore principale nell'esecuzione del delitto, e nel tempo dell'omicidio tenne colui che si uccideva o lo si colpiva in modo che non si potesse difendere, ostacolando la sua difesa, costui sia punito come l'autore principale del misfatto.

Ma se, al contrario, avrà accompagnato consapevolmente l'autore principale allo stesso delitto, ma non avrà colpito e non altro avrà fatto, sia punito a cento fiorini d'oro.

E se nel detto tempo avrà aiutato e difeso l'omicida perché non fosse preso, sia punito alla stessa pena.

Colui, poi, che fu tra quelli che complottarono, ordinarono o istigarono a che si commettesse l'omicidio (ma non risultò mandante principale) sia punito con cento fiorini d'oro.

Il parricida, poi, o quelli che sotto il nome di parricida sono considerati tali dalla legge penale poiché commettono con cognizione questo grande misfatto, siano puniti secondo la legge o con altre pene severe secondo l'arbitrio del Vicario.

Colui che uccise senza alcuna colpa che quella del caso (il quale caso non poteva essere previsto), a propria difesa, a lui permessa ovvero consentitagli dal diritto, non sia assolutamente punito.

Colui che avrà commesso l'omicidio sia volontariamente sia lecitamente, ma con una certa colpa, per imprevidenza, considerate le condizioni della persona, e le debite circostanze del fatto, sia punito con pena pecuniaria a discrezione del Vicario, fino a cento fiorini d'oro.

Vogliamo che sia data agli eredi dell'ucciso la terza parte di qualunque altra delle suddette pene.

Le altre due parti siano date alla Curia di Sonnino.

IX. DI COLORO CHE DANNO LA MORTE COL VELENO

Parimenti decretiamo e ordiniamo che se accade che qualcuno uccida con qualunque veleno (che è più che uccidere con la spada), sia punito a norma di legge, in modo che muoia se dal veleno ne sia seguita la morte.

Se qualcuno somministrò il veleno senza procurare la morte, vogliamo che sia tenuto a versare cento libbre di denari. E se non le potrà pagare sia punito.

E se accade che qualcuno abbia dato aiuto, consiglio o opera a commettere le predette cose nei casi predetti, in tutti i casi sopra descritti, sia punito lo stesso consigliere con le pene dell'autore principale.

E se qualcuno avrà venduto ad altri, consapevolmente, il detto reo veleno sia punito con pene simili; se ignorantemente, sia punito con la pena di cinquanta libbre di denari; di tale multa la metà andrà alla Curia di Sonnino, l'altra metà all'avvelenato o ai suoi eredi se avranno fatto atto d'accusa. Se, poi, per mezzo di inchiesta della Curia, si procederà contro

simile delinquente, se gli offesi ratificheranno i risultati dell'inchiesta, avranno la terza parte della condanna suddetta.

E in tutti i casi predetti, se l'autore principale o chi gli avrà dato aiuto saranno irreperibili, contro di loro, contro la loro caparbietà si provveda, e da Sonnino e dal territorio siano perpetuamente allontanati; e in qualunque tempo cadessero in potere della Curia, contro di essi sia messa in esecuzione la pronunziata sentenza.

E sempre nei casi predetti i beni del bandito siano assegnati e confiscati; in proporzione, secondo quanto spetta all'avvelenato e ai suoi eredi, parte delle condanne predette siano date e aggiudicate ai medesimi.

Si aggiunge che il presente Statuto non garantisce quanti vendono *salgaria* ⁽²⁷⁾ pubblicamente, coi loro mercemoni.

X. DEI VIOLENTATORI DI DONNE

Parimenti stabiliamo che se qualcuno con la forza o con la violenza avrà rapito una donna maritata o vergine o vedova di buona fama, o per la forza si sia carnalmente unito ad essa, sia punito a norma di legge.

E se qualcuno avrà ritenuto la moglie nolente di un altro senza la sua volontà, per causa di libidine, sia punito con la pena di cento fiorini d'oro; ma se non l'avrà ritenuta, ma l'avrà carnalmente riconosciuta, sia punito a venticinque fiorini d'oro.

E nei casi predetti non vogliamo che si proceda per mezzo di indagini ma soltanto per denuncia.

Nell'inoltre:tre tale denuncia siano ammesse le donne offese, il marito, il padre, la madre, il fratello germano, il figlio e il nipote, i nipoti del figlio; non sono ammessi altri nell'atto di accusa, e i predetti denunzianti (coloro che sporgono

²⁷ Salgaria: salicaria, erba medicinale con effetti velenosi

denunzia) abbiano la metà di tutte le suddette pene. E se le predette pene l'accusato non può pagare, allora se egli è in potere della Curia, gli sia commutata la pena in maniera che per la pena di cento fiorini predetti, sia pubblicamente fustigato dalla Porta di San Pietro alla Porta di San Giovanni e gli si tagli una mano.

Per le altre pene minori sia soltanto fustigato. Ma sia espulso da Sonnino e dal suo territorio e non potrà assolutamente ritornare a Satinino' fino a che non avrà pagato detta pena con gli interessi.

La donna maritata, poi, se volontariamente avrà commesso adulterio; perda la dote la quale sia per diritto data al marito. Tuttavia, se fu accusata di adulterio dal marito o dalle persone predette, sia punita con la stessa pena con cui è punito l'adulterio.

Ma se qualcuno avrà commesso uno stupro contro un fanciullo, se sarà maggiore dei diciotto anni, sia punito secondo la legge.

E se l'uomo e la donna unendosi resteranno liberi e, come si ritiene, non vorranno contrarre matrimonio, in qualsiasi dei predetti casi paghino la pena o siano allontanati.

XI. DEI PROCESSI CRIMINALI NEI QUALI SI PUÒ OMETTERE OGNI FORMALITÀ GIURIDICA

Parimenti decretiamo e ordiniamo che se il Vicario di Sonnino avrà instituito qualsiasi processo per vie di accuse, di inquisizione ossia denunzia, non si potrà contro detto processo addurre l'incompetenza; né lo stesso processo potrà essere viziato in qualsiasi procedura se, tuttavia, al Vicario legittimamente risultasse del crimine, potrà giungere alla sentenza nonostante la stessa incompetenza e punire il criminale; degli altri, poi, se in essi vi fosse incompetenza, non

sarà viziato il processo.

XII. NESSUNO PUÒ ESSERE MESSO ALLA TORTURA SENZA LEGITTIME PROVE

Parimenti ordiniamo e decretiamo che l'attuale Vicario di Sonnino (e il suo successore) che metta o comandi che si ponga qualcuno alla tortura senza legittimi indizi precedenti, come è stato detto, non possa né debba mettere alcuno alla tortura se non con legittimi indizi e prove precedenti; di tali prove è tenuto a dare copia all'imputato prima che venga all'interrogatorio. Il Vicario principalmente e per primo deve dare copia di tali prove al convenuto entro tre giorni dal giudizio per attestare e fare opposizione contro dette prove.

Se il convenuto fu messo alla tortura per ordine dell'ufficiale, detto ufficiale è tenuto alla pena di 25 libbre. E se fu soltanto legato è tenuto alla pena di dieci libbre.

Eccettuati i ladri o quelli condannati per furto contro i quali si può procedere alla tortura, se e quante volte sembrerà opportuno al Vicario, secondo che avrà sofferto la pubblica reputazione per loro colpa.

XIII. DEL FORESTIERO CHE OFFENDE I SONNINESI

Parimenti ordiniamo e decretiamo che di tutti i misfatti, le colpe, le ingiurie, e i delitti commessi dai forestieri contro il cittadino di Sonnino, in Sonnino o nel suo territorio, si raddoppia la pena contro i forestieri.

E viceversa, qualunque sonninese offendesse un forestiero in Sonnino o nel suo territorio, sia punito con la pena con la quale sarebbe punito il forestiero se avesse offeso il sonninese nel suo paese, secondo lo statuto del luogo da cui detto forestiero trae origine; e ciò se detto forestiero sarà di una terra

i cui statuti possono facilmente conoscersi, e si conoscano entro dieci giorni dalla replica del predetto offensore, a sue spese.

Altrimenti il sonninese soggiaccia alla doppia pena alla quale avrebbe dovuto soggiacere il forestiero se avesse offeso il sonninese.

XIV. DEI TERMINI DA CONCEDERE ALL'ACCUSATO PER LA DIFESA

Parimenti decretiamo e ordiniamo che a ciascuno accusato contro il quale si promuovono indagini, si dia il termine di dieci giorni per la difesa; ad eccezione degli accusati e processi per danni arrecati, soggetti alla pena di venti soldi, per i quali sarà concesso il termine di cinque giorni soltanto; durante questo tempo (l'imputato) porti gli articoli, procuri allegati e dimostri altri diritti. In verità il Vicario ha facoltà di abbreviare i termini stessi come gli sembrerà più opportuno, nell'ultimo mese della sua reggenza, per danni arrecati. Ma nell'ultimo mese non può concedere per i misfatti meno di cinque giorni.

E ciascuno può legittimamente difendersi da qualunque accusa o inquisizione fatta contro di lui.

Ma per gli accusati di danni arrecati e di altri reati commessi da custodi o da altre speciali persone soggette a qualche pena, ciascuno si potrà difendere, sotto vincolo di giuramento suo e di un testimone i buona reputazione, e senza articolo, tali termini si daranno, allora, al banco (ad bancum) alla presenza della parte e del Vicario, e non varranno altri termini. Tali termini cominciano a decorrere dalla data della notificazione. E sé per mezzo del notaio della Curia non avviene che possa darsi la copia, da quel momento in poi trascorra il detto termine.

E il termine secondo la forma degli statuti si dia a coloro contro i quali si procede per mezzo del Vicario o del notaio di

Sonnino ovvero per mezzo di altri ufficiali di Sonnino, né si può fare a meno di tale procedura sia per rinuncia dell'inquisito o a:ccusato sia per altro pretesto cercato; allora il processo sia di diritto nullo se sarà emerso un nuovo fatto contro quanto sopra detto.

Si fa eccezione per i pubblici e famosi ladroni e traditori di Sonnino e ad essi simili nel riguardo dei quali si può procedere alla rinuncia (dei termini).

XV. DELLA LEGITTIMA DIFESA

Parimenti decretiamo e ordiniamo che se qualcuno sarà offeso da un altro e nella stessa rissa avrà colpito e ingiuriato il suo percussore, non è tenuto assolutamente ad alcuna pena, purché non ecceda la misura nella difesa o nella vendetta sopracitata.

E che si presuma e si abbia per certo che la vendetta sia fatta a difesa del primo percosso o ingiuriato nonostante qualche statuto o leggi parli al contrario.

XVI. COME PRESTAR FEDE, SOTTO VINCOLO DI GIURAMENTO, AD UNA PERSONA PERCOSSA DI NOTTE O A TRADIMENTO

Parimenti decretiamo e ordiniamo che se qualcuno fosse percosso di notte o di giorno, con spargimento di sangue, né altrimenti possa concedersi la verità sul suo percussore che il percosso dice di aver conosciuto, sotto vincolo di giuramento, si creda al percosso, purché la ferita sia tale da non potersi ritenere che proprio lui possa essersela procurata, perché il suo avversario possa essere condannato.

E mostri (il percosso) la stessa ferita ai presenti o agli altri

che prima avrà incontrato, o nomini colui o coloro che lo ferirono prima di ricorrere ad altri atti.

E ciò si intenda (et hoc intelligatur) di una persona percossa la quale sia di buona reputazione, condizione e vita.

Ma per la qualità della ferita si stia al giudizio del Consiglio o del Vicario, o del notaio di Sonnino. Ovvero al parere di tre onesti cittadini, sotto il vincolo di giuramento, i quali non siano sospetti né si ritengano favorevoli alle parti (vel dicto trium honorum virorum).

Se a ciò (si ad hoc, cioè nello stabilire la gravità delle ferite) non fossero concordi gli stessi Consoli, il Vicario proceda alla condanna secondo la forma dello Statuto contro il quale (il reo) avrà mancato. Sia lecito, tuttavia all'accusato avvalersi del diritto di legittima difesa (legitimam defensionem proponere).

E ciò gli rivendica ogni motivo quando l'accusatore o ferito avesse legittimamente dimostrato che alcuni verosimili precedenti come minacce o qualche antico odio sono esistiti tra il ferito e il feritore.

Poiché, diversamente, il nominato feritore, potrà essere stato insultato dallo stesso percosso; in caso contrario non si presti fede al medesimo se non avrà provato con un testimone o col giuramento dello stesso offeso.

XVII. COME DEBBONO PUNIRSI I MINORI DI 14 ANNI

Parimenti decretiamo e stabiliamo che i minori di 14 anni fino a nove inclusi, siano puniti alla metà di tutte le pene, e dei beni, senza distinzione, ad ogni modo, nei confronti della loro persona. Eccettuati i pastori i quali, di solito, se sono accusati di danni arrecati, pagano la pena come i maggiori di quattordici anni; e dai sette anni in giù non vogliamo che siano tenuti a nessuna pena.

XVIII. DEL CAPESTRO OSSIA DELLA CORDA ALLA GOLA

Parimenti ordiniamo e decretiamo che chiunque metta ingiuriosamente o violentemente un capestro o una corda alla gola, ossia al collo di qualcuno, se non l'avrà trascinato per terra, sia la pena di 25 libbre (pena vigintiquinque librarum). Ma se l'avrà trascinato per terra, sia punito con 40 libbre.

XIX. DEI BESTEMMIATORI E MALEDICENTI DI DIO

Parimenti ordiniamo e decretiamo che chiunque bestemmi o maledica Dio o la Santa Maria Vergine a causa dei giochi dei dadi e per qualunque altra causa, sia punito a tre libbre (sit in pena trium librarum den. sen.); e si creda a qualsiasi accusatore, sotto vincolo giuramento, il quale sia di buona fama, condizione e vita e al detto di un testimone idoneo; e l'accusatore abbia la quarta parte della pena pecuniaria. Se poi avrà bestemmiato altri Santi, incorrerà nella pena di 20 soldi ogni qualvolta avrà bestemmiato. Se; ancora, con una sola proposizione avrà maledetto tutti i Santi, paghi 40 soldi per condanna (pena quadraginta sol. soluat).

Se, poi, qualcuno avrà colpito l'immagine di Dio o della Vergine Sua Madre, dovunque (si trovi) dipinta e scolpita, manu manca (²⁸), senza rottura, sia la pena di 20 soldi. Se, poi, nel predetto modo, avrà colpito l'immagine di altri Santi o Sante, sia la pena di 20 soldi.

Se con frattura o rottura di dette immagini, la pena sia raddoppiata.

²⁸ Con mano malvagia, empia, sacrilega., sleale

XX. DELLE PENE DELLO SPERGIURO

Ordiniamo e decretiamo che se qualche accusato o colui contro il quale si fa l'inquisizione di qualche eccesso o reato, avrà negato tale misfatto in tutto o in parte, ma gli sarà provato, sia punito con 20 soldi (viginti sol den. sen.) a causa del diniego, o dello spergiuro; e ciononostante sia tenuto alla pena prevista per il reato.

Ma non vogliamo che ciò sia inteso dove e quando più e diversi reati si commettono in una sola rissa.

Se (il colpevole) confessa dei maggiori, e si dimostrano più altri, allora non si tenga conto dello spergiuro. Se, poi, non ha come riscattarsi, sia punito nella persona, secondo la prudenza del Vicario, per lo spergiuro, in modo che-sia tenuto in carcere senza alcun pagamento al custode delle carceri; tale sentenza di spergiuro sia assolutamente pronunciata. E sia per la pena di misfatto, sia di delitto, sia ancora di spergiuro, l'accusatore abbia la quarta parte, purché abbia fatto la stessa accusa secondo la forma degli statuti posti sotto la rubrica:

Colui che soffrì l'ingiuria, abbia la quarta parte della pena.

E se qualcuno avrà confessato subito (in sua prima responsione) il reato, la pena sarà diminuita della quarta parte. Nonostante che in qualche capitolo degli statuti sia previsto che (il colpevole) debba pagare interamente la pena senza alcuna diminuzione.

Noi vogliamo che questi statuti si applichino in ordine alla quarta parte per la confessione, anzi, in qualunque caso, vogliamo che si sottragga la quarta parte (della pena) per la confessione.

XXI. COME SI DEVE PROCEDERE CONTRO I CONTUMACI

Parimenti decretiamo che se qualcuno sarà citato per qualche reato, o denunziato, o altrimenti, si proceda contro di lui di ufficio, da parte del Vicario, e nonostante la citazione del reato notificatagli persona mente o in casa dove egli abita o dimora, non sarà comparso dinanzi al Vicario entro quattro giorni dalla comunicazione, o si assenterà, sia punito secondo le norme dello Statuto concernenti tale reato come reo confesso e convinto e per ciascuno dei quattro giorni paghi la multa di dodici denari per la contumacia. E per ciascuno dei predetti quattro giorni sia citato in modo, tuttavia, che possa essere citato un giorno dopo l'altro; e così le singole citazioni valgono e abbiano valore, e per emessa sentenza, sia egli bandito da Sonnino per quel reato.

E se rientrerà senza il permesso del Vicario, la stessa pena sia raddoppiata conforme a quanto è disposto nello Statuto per la pena prevista per quel reato.

E se qualcuno ha dato ricetto al bandito, è tenuto e obbligato, senza alcuna condanna, a pagare la somma di dieci libbre al Vicario di Sonnino.

E di tali citazioni niente altro pregiudichi detto contumace se non i danni che potranno derivare al paese; per tale condanna siano sufficienti due citazioni; e se non comparirà, si ritenga per reo confesso del reato, come è stato sopra detto.

E da dieci soldi in giù, benché non si pronunzi sentenza, si esigano le dette pene dai contumaci.

E fatte tali citazioni, esse valgono per la difesa e si ritengano di diritto. E siano sempre scritte le citazioni sui reati comunicate dai messi per la identità dei delinquenti.

Le relazioni dei messi siano scritte, separate e distinte; diversamente non siano validi i processi se di queste relazioni o citazioni non sarà stata fatta menzione nella sentenza o nel

bando predetto.

E ciò abbia luogo quando gli atti di accusa o di inquisizione, o di altre indagini non si conoscono; e di più si conoscono fatti illegittimamente, contro il bando predetto; allora non si stia alla sentenza, ma al bando.

Tuttavia siano allllllesse le difese di diritto del condannato o del bandito.

XXII. COME PROCEDERE SUGLI ACCUSATI E SULLA REMISSIONE DELL'ACCUSA

Parimenti decretiamo che l'accusatore deponga, sotto vincolo di giuramento, sull'offesa o ingiuria a lui arrecata; successivamente la stessa accusa sia letta all'accusato senza la presenza di un avvocato e di un altro che venisse per esso; e risponda ali'istante (et risponda accuse incontinenti sine strepitu et sine consilio alicius) senza strepito e senza consiglio di alcuno; e se non vorrà rispondere subito alle interrogazioni del Vicario, si ritenga reo confesso (pro confesso habeatur).

E dopo che l'accusa, su qualsiasi reato, sotto vincolo di giuramento, sarà stata promossa, se l'accusatore, nello spazio di tre giorni dall'inizio del processo, volesse annullarla, ossia ritirare l'accusa (voluerit ad nichelari sive aboleri accusam) che il diritto (dell'accusa) sia accettato dall'accusato; né si potrà procedere oltre per mezzo del Vicario (nec ultra procedi possit per Vicarium); né l'accusato è tenuto ad alcuna pena a causa di detta accusa.

E se non sarà concesso il ritiro (dell'accusa), a richiesta di una delle parti, e si proceda secondo la stessa accusa, l'accusatore, nel frattempo, concesso all'accusato il tempo richiesto per la difesa, abbia cura di produrre tutte quelle prove atte a sostenere la stessa accusa, ossia al suo rafforzamento, e del reato non si ascolti altro (omnia sua jura productat ad corroborationem ipsius et de cetero nullatenus audiatur).

E se vi sarà processo per via dell'accusa o questa sarà depositata nella Curia, il Vicario e il notaio di Sonnino sono tenuti, e debbono entro i termini stabiliti dallo Statuto, ad esaminare diligentemente i testimoni presenti per l'accusa, per provarne la verità (super ipsa accusa ad veritatem inveniendam); a tale scopo, perché qualcuno non sia condannato alla doppia pena, non possono essere interrogati altri testimoni dall'ufficio della Curia di Sonnino sulla stessa accusa, in qualunque modo.

Né sul reato per il quale ha luogo il processo per via di accusa, si può procedere per via d'inquisizione.

E il processo s'intende iniziato dal giorno della contestazione della lite su tale fatto, e si deve ammettere il ritiro, quando, tuttavia, alla stessa rissa sia seguita la pace fra le parti (dum tamen de dieta rixa inter ipsas partes pax subsequuta).

XXIII. DI COLORO CHE SCAGLIANO PIETRE DALLA CIMASA O DALLA SCALINATA

Parimenti stabiliamo che se qualcuno scaglierà pietre dalla scala o dalla cimasa o con qualsiasi altro modo si chiami, in mischia o rissa o scontro, e non avrà colpito nessuno, sia punito a venti soldi, (de scala vel cimasa vel rixa vel scomprensalia et non percusserit sit in pena viginti sol. den. sen.).

E se avrà colpito qualcuno in detto scontro o mischia, sia punito con la pena prevista per la percossa secondo le norme dello statuto.

Se il padrone della casa, stando in detta scala o cimasa, avrà ciò fatto per difesa, non è tenuto a pena alcuna. Se, poi, avesse scagliato pietre dalla finestra, senza colpire, sia punito a quaranta soldi. E se avrà colpito, sia punito con la pena stabilita nella rubrica delle percosse con pietre, distinta nei singoli capitoli, con spargimento di sangue e senza. Oltre alla predetta

pena, paghi quaranta soldi se avrà colpito dalla finestra. Per mischia o rissa intendiamo dove sono almeno sei uomini a combattere o rissare gli uni contro gli altri. Se poi non fossero in mischia sei, ma fossero di meno, ciascuno sia punito con la stessa pena (*mellatam et rixam vero intelligimus ubi fuerint ad minus sex homines seu rixiantes ad invicem*).

XXIV. DI COLORO CHE SCAGLIANO PIETRE SOPRA LE CASE

Decretiamo parimenti che se qualcuno di notte, senza rissa, avrà gettato pietre sopra le case e sopra i tetti, è tenuto alla pena di tre libbre di denari. Di giorno, se maliziosamente, incorra nella multa di venti soldi. Se, poi, in quel lancio (di pietre), avrà colpito qualcuno, oltre alle pene del lancio, è tenuto alle pene stabilite nello Statuto per le percosse. E se per quella percossa (con la pietra) sarà seguita la morte, sia punito di omicidio come è stabilito nello Statuto. Sono eccettuati da tale pena i minori di dieci anni i quali in nessun modo sono tenuti a pena alcuna delle cose predette.

Se, poi, il delinquente, nei predetti casi o in qualcuno dei predetti casi non avesse dei beni onde pagare la suddetta condanna, sia frustato dalla Porta di San Giovanni fino alla Porta di San Pietro in un giorno di festa. E se non potrà essere arrestato, sia messo al bando da Sonnino e dal suo territorio, e non faccia ritorno fino a quando non avrà pagato la detta condanna.

E se qualcuno in qualsiasi modo l'avrà offeso, non è tenuto a pagare nessuna pena.

Chiunque lancia pietre nelle case e sui tetti, case non abitate che si trovano fuori di Sonnino, sia punito a venti soldi ogni volta; e si presti fede a qualunque accusatore di buona reputazione, sotto vincolo di giuramento, il quale abbia la quarta parte della pena; le altre tre parti siano della Curia (et

credatur cuilibet accusatori bone fame cum giuramento qui habeat quartam partem pene et alie tres partes sint curie).

XXV. NESSUNO DEVE TIRARE CON LA BALESTRA

Parimenti decretiamo che nessuno dentro Sonnino, in mischia o in rissa o scontro, in malo modo e con animo di nuocere a qualcuno, tiri o faccia tirare con la balestra o arco in Sonnino; e se avrà fatto il contrario, sia condannato a dieci libbre. E se dalle case, o dalla torre, o dalle merlature, qualcuno (con la balestra o con l'arco, sia o no egli padrone della casa) avrà lanciato consapevolmente e volontariamente qualche dardo o saetta o avrà fatta lanciare qualche freccia contro qualcuno e non l'abbia colpito, sia in mischia o in rissa, o scontro o no, incorra nella multa di venti libbre di denari del Senato.

Salvi gli Statuti che parlano delle percosse. E se da ciò ne sia seguita la morte, sia punito anche il padrone della casa, se avvenne per sua volontà. E se non avvenne per sua volontà, il predetto feritore sia punito e soggiaccia alle pene suddette. E tuttavia la casa da cui fu lanciato il dardo o la saetta o la freccia sia confiscata dalla Curia. Se sarà seguita la morte, il padrone della casa paghi la multa di cinquanta libbre. E se qualcuno avrà tirato con freccia, saetta, dardo o strale contro un altro, ponendo in queste armi o in qualcuna di esse qualche medicamento (veleno), sia punito con pena legale.

In tutti i predetti casi sia riservato il diritto alla difesa.

Se colui che tirò con l'arco o la balestra non può ritrovarsi in modo da non potersi conoscere il delinquente, e dall'offeso si abbia in sospetto il padrone della casa, si creda al medesimo, sotto vincolo di giuramento, nei predetti casi o in qualcuno dei predetti casi, e il padrone di casa sia punito con la stessa pena con la quale dovrebbe essere punito colui che ha tirato. Sempre

salva la pena prevista dello Statuto contro il quale egli avrà commesso il reato; e paghi la stessa pena; se non potrà pagare sia punito a giudizio del Vicario.

XXVI. DELL'ACCUSA FALSA E FRAUDOLENTA

Decretiamo parimenti che se qualcuno con cattiveria e inganno offenda o ingiuri che un altro abbia accusato in falso modo di reati e ciò sia accertato, colui che avrà accusato con cattiveria e inganno sia punito alla multa di dieci libbre.

E chiunque viene accusato di danni di frutti e di altri arrecati in altri luoghi o di qualunque altro misfatto commesso da qualcuno, o se l'accusato avrà riaccusato l'accusatore, e la verità, ossia l'accusa, non si potrà provare legittimamente per un secondo accusatore, detto secondo accusatore incorra nella pena che secondo la natura dello Statuto dovrebbe essere pagata dall'accusato.

E sia a discrezione del Vicario se occorre stare o prestar fede alla sua accusa e se tale accusa sia idonea.

XXVII. DI COLUI CHE ACCUSA E NON PROVA L'ACCUSA

Parimenti decretiamo che chiunque avrà accusato qualcuno o avrà espressamente denunziato o ratificato l'inquisizione di qualche cosa, e non potrà provare l'accusa o l'inquisizione, ossia non sarà provato ciò che l'accusante avrà denunziato o ratificato, è costretto per mezzo del Vicario di Sonnino alla riparazione delle spese fatte dallo stesso accusato, inquisito o denunziato alla Curia o fuori la Curia per la stessa causa.

Il Vicario attuale e il suo successore, (qui nunc est et pro tempore fuerit) è tenuto a mandare in esecuzione la sentenza e

a far questo dopo che gli sarà risultata la verità delle cose dette per la ricerca dello stesso accusato o inquisito o denunziato.

Si aggiunge che l'accusante o denunziante o ratificante l'inquisizione sia condannato, in ultimo, alla refusione delle spese, ove non provi le cose dette in maniera completa, o quasi a riguardo del pieno o per lo meno maggiore reato in esse contenuto.

XXVIII. DEL FIGLIO DI FAMIGLIA CHE OFFENDE E COMMETTE UN REATO

Parimenti decretiamo che il figlio di famiglia, se avrà commesso un reato o sarà caduto nelle penalità previste nello Statuto che riguarda la Curia di Sonnino, sarà punito nei suoi beni e nei beni del padre e nei beni della madre se avrà agito per mandato del padre o della madre, secondo la forma dello Statuto contro il quale avrà mancato o sarà incorso e per mandato del padre e della madre; sarà parimenti punito con la stessa pena.

Se poi egli avrà agito senza il mandato del padre o della madre, ma il padre e la madre l'avranno ricettato dopo che il fatto sia venuto a loro conoscenza, siano puniti il padre e la madre nei loro beni per reato del figlio, con una sola pena.

Ma se egli agì ed offese senza ordine del padre o della madre, i quali non lo ricettarono come è stato detto; qualora il figlio non avesse beni propri né beni del padre né della madre, né mezzi pecuniari onde possa essere punito; e per tale delitto non volesse o potesse soddisfare la pena, se potrà essere preso, sia fustigato dalla porta di San Giovanni fino alla porta di San Pietro in un giorno di festa, e sia mandato fuori di Sonnino e dal suo territorio, e messo al bando, e non ritorni finché non avrà soddisfatto alle pene nelle quali era incorso.

E questo abbia luogo nella condanna da dieci libbre in su,

per la quale secondo lo Statuto, in mancanza di denaro, è tenuto alla pena corporale (ad penam personaliter).

E da dieci libbre in giù non sia allontanato ma basta che sia fustigato a causa del delitto da lui commesso.

Ciò stesso si osservi quanto alla fustigazione e alla espulsione a riguardo degli altri che non avranno potuto pagare le pene previste dallo Statuto.

XXIX. DI COLUI CHE BASTONA UN CONSANGUINEO

Parimenti ordiniamo che se il fratello carnale, lo zio paterno o zio materno bastonerà l'altro fratello o sorella il nipote o la nipote carnale, non è tenuto ad alcuna pena se giurerà di aver bastonato con l'animo di castigarli, essi o alcunò di loro o il nipote o la nipote o il padre e non per altra ragione o per sdegno. A meno che non lo avrà bastonato per altra ragione simile che sia stato tra loro; allora essi saranno tenuti alla pena prevista dallo Statuto contro il quale hanno commesso reato.

E vogliamo che le predette cose s'intendano con moderazione, senza livore o spargimento di sangue o mutilazione di membra.(Et predicta intelligi volumus cum moderamine sine livore et sanguinis effusione vel membri mutilazione).

XXX. DI COLUI CHE PERCUOTE UN MINORE DI 10 ANNI

E se qualcuno arreca offesa senza armi da taglio e senza spargimento di sangue, con detti e con fatti, ad un minore di dieci anni, che l'offensore non sia tenuto a nessuna pena, purché lo stesso offensore sia nell'età di venticinque e più, e, sotto il vincolo di giuramento da esso prestato, (dichiari) che le cose predette egli abbia fatto per correzione, se non si provi il contrario, che i consanguinei dell'ingiuriato fino al terzo gradò

di parentela o qualcuno di loro sia in odio all'offensore.

XXXI. DEL FIGLIO CHE INGIURIA IL PADRE O LA MADRE

Parimenti decretiamo che qualunque figlio avrà ingiuriato con parole, o proferite parole offensive contro il padre e la madre, è tenuto alla pena di venti soldi.

E qualunque figlio avrà percosso o messe le mani (*manus violentas iniecerit*) contro il padre e la madre, incorra nel quadruplo della pena prevista nel caso che qualcuno mettesse le mani addosso ad un cittadino di Sonnino.

E si presti sempre fede al padre e alla madre che affermano, sotto vincolo di giuramento, in tutte le accuse, di essere stati ingiuriati. E si proceda ad applicare la pena come sopra stabilito.

E nelle predette cose si può procedere per via di inquisizione (*d'ufficio*) eccetto per le parole ingiuriose. Ed è lecito al Vicario di espellere il delinquente come è sopra stabilito nel capitolo delle espulsioni. E il Vicario è tenuto, per lo stesso fatto, a richiesta del padre e della madre, a correggere, castigare, detenere e imprigionare il figlio che i genitori affermano essere stato ingiurioso verso di loro, oltre all'applicazione delle suddette pene.

XXXII. DI COLORO CHE RECIDONO LE PIANTE

Parimenti ordiniamo che chiunque abbia snervato qualche albero fruttifero altrui, e lo abbia rallentato al piede, si in pena di quaranta soldi e risarcisca il danno a chi l'ha sofferto. Dai rami, poi, tagliati di dette piante, è tenuto alla pena di sei soldi.

E se il ramo sarà secco, il tagliatore è tenuto alla pena di sei soldi, e si presti fede all'accusatore sotto vincolo di giuramento, e ad un teste idoneo il quale abbia la metà della

condanna. Sia lecito, tuttavia, di staccare il ramoscello o il germoglio di detti alberi per piantarlo, senza alcuna multa, purché rimanga il ceppo principale. E chiunque avrà tagliato viti dalla vigna altrui, da cinque in su, sia la multa di venti soldi e risarcisca il danno, e da cinque in giù incluse, è tenuto alla multa di cinque soldi per ciascuna.

E se qualcuno avrà tagliato con fraudolenza la pergola che altri ha davanti la casa, è tenuto alla multa di cinque libbre.

Vogliamo, tuttavia, che a nessuno sia permesso prendere le piante (le margotte) degli aranci, dei limoni e dei cedri.

E chiunque avrà danneggiato le piante innestate, sia multato con venti soldi.

E se qualcuno avrà tagliato le querce potate, nelle proprietà altrui, sia multato con venti soldi.

XXXIII. DI COLUI CHE UCCIDE E SCANNA GLI ANIMALI

Parimenti ordiniamo che se qualcuno avrà scannato un cavallo, un giumento ossia un mulo o una mula; se avrà rotto gli stinchi di un bue o vacca di un asino o asina ovvero avrà ucciso o strupavaverit o gravemente percosso qualcuna di quelle bestie, sia condannato a cinque libbre.

Se poi (non) avrà rotto gli stinchi, ma avrà diversamente danneggiato la coda di qualche cavallo o puledro di cavallo, sia punito con venti soldi; di tale somma, la quarta parte vada all'accusatore; le altre tre parti siano della Curia. Per gli altri animali è tenuto alla pena di dieci soldi, e risarcisca il danno a chi l'ha ricevuto; e si presti fede all'accusatore con giuramento, con un testimone di buona reputazione, e abbia la metà della multa.

XXXIV. DEI LADRI DI GALLINE E DI ANITRE

Parimenti stabiliamo che se qualcuno portasse via da qualche luogo una gallina, un'anitra o altri polli domestici, o li uccidesse di nascosto o in palese, per rubarli o catturarli, sia condannato a venti soldi, e ripari il danno, e si creda a qualsiasi accusatore con giuramento, e abbia (l'accusante) la quarta parte della multa.

XXXV. DE SIMILIBUS AD SIMILIA

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che se qualcuno avrà commesso un malfatto ovvero un reato di cui non si trova espressa pena certa e determinata nello Statuto, o nel diritto canonico o civile, o nell'approvata consuetudine di Sonnino, il Vicario per punire quel reato proceda dai casi verosimili secondo la natura del reato; e se non si trova nessun caso simile, per deliberazione del Vicario e di quattro gentiluomini, sia punito il delinquente in modo che in ogni evento il malfattore non resti impunito.

XXXVI. NON SI DEVE INCARCERARE COLUI CHE HA IL GARANTE

Parimenti stabiliamo che se qualcuno fosse accusato, inquisito, o infarnato di qualche misfatto o reato, quantunque contro di lui si dicano cose gravi ed enormi, non sia dal Vicario detenuto nella Curia o nella Cancelleria o in altro luogo il principale responsabile (personalmente) fino a che, tuttavia, un garante idoneo, da doversi presentare a richiesta dello stesso Vicario, non sia preparato a pagare, sciogliendo la condanna; e se il Vicario non volesse ricevere il garante, come più sopra è stato espresso, cada (il colpevole) nella pena di venticinque fiorini.

Ad eccezione dell'omicidio, dell'adulterio, del furto aggravato commesso in casa; della violazione della donna di buona reputazione; di azioni proditorie e di grassazioni commesse per la strada. E di tutti gli altri delitti per i quali si commina la pena personale; per i quali secondo che sembrerà opportuno al Vicario, a suo giudizio, può essere detenuto qualcuno che si sia opposto a dare qualsiasi garanzia o l'abbia data.

XXXVII. PERCHÈ NESSUNO OFFENDA L'ARRESTATO DELLA CURIA

Parimenti stabiliamo che se accade che qualcuno o alcuni abbiano commesso un malfatto o reato per il quale possono essi essere tenuti a pene pecuniarie o corporali, non sia lecito ad alcuno offenderli o ingiuriarli. Tuttavia il Vicario attuale e il suo successore faccia e procuri che sia punito esemplarmente (specialiter puniatur) secondo la norma dello statuto.

E chi fosse contrario alla sua autorità facendo vendetta o altrimenti offrendo, gli sia raddoppiata la pena; dove lo statuto fosse manchevole (di norme), secondo il diritto e la natura del reato, sia arrestato.

XXXVIII. DELLA PACE INFRANTA

Parimenti stabiliamo che se qualcuno di Sonnino avesse fatto pace con un altro per interposizione del Vicario o di qualunque altro, a causa di percosse fatte con armi da taglio o con una mazza di ferro o con una palla di piombo, o di altri gravi reati intervenuti fra rissanti, vogliamo che, ove esistano tali reati, siano interpretati come gravi dovunque qualcuno possa essere condannato alla pena di venti libbre in su, ed abbia rotta la pace stessa; se con parole sia condannato a cinque libbre; se con fatti, ma senza spargimento di sangue, sia

condannato a venti libbre; se con spargimento di sangue sia condannato a cinquanta libbre; e sia condannato alla pena pecuniaria nei casi in cui deve essere condannato a tale pena come è detto qui sopra; e sia infamato in perpetuo e non potrà avere un ufficio in Sonnino se non l'ufficio di mandatario (di agire in nome di altri).

E se rende testimonianza, non sia valida la sua accusa se non per ingiurie proprie; ciò nonostante gli si prenda la cauzione stabilita nel trattato di pace o nella pace stessa; e che la predetta cauzione possa esigersi e prendersi al delinquente, con rito sommario, in forma extragiudiziale, senza clamore e formalità giuridiche, per via di accusa o di ufficio, in virtù del presente Statuto e in qualsiasi modo o diritto con cui meglio si può o si deve. E se non intervenisse personalmente il principale attore in favore di coloro che vengono meno alla pace stessa e alla sicurezza, nella forma o nel modo predetti, si faccia l'esecuzione contro i loro fideiussori concessi per conservare la pace stessa. Ed egli stesso venga ricercato; né occorra fare contro i predetti fideiussori alcun processo né emanare altra sentenza contro di loro; per le stesse ragioni per cui furono condannati i principali attori, si ritengano i fideiussori come condannati sia che essi garantirono nel contratto sia nel giudizio per conservare la predetta pace.

XXXIX. A COLUI CHE (LO) TEME SI DIA IL GARANTE DI NON ESSERE OFFESO

Parimenti decretiamo che se qualcuno o qualcuna di Sonnino sospettasse per una legittima causa precedente di qualcuno e di alcuni sonninesi o forestieri, e domandi che gli si dia la sicurezza di non essere offeso, il Vicario è tenuto a fare ciò per mezzo di obbligazioni o cauzioni o altre garanzie secondo che al Vicario stesso sembrerà opportuno. E chi non volesse dare tale assicurazione, o non potesse, sia espulso da

Sonnino e dal suo territorio, e fino a quando non avrà date le suddette cauzioni, non potrà ritornare a Sonnino e nel suo territorio. E se entrerà in Sonnino senza permesso del Vicario, sia condannato a venticinque libbre (sit in pena vigintiquinque libr.den.sen.), e ciò nonostante sia espulso.

XL. DI QUANTI RIFIUTANO DARE IL PROPRIO NOME E L'APPARTENENZA DELLE PROPRIE BESTIE

Parimenti ordiniamo che chiunque sarà trovato o accusato di qualche danno con le bestie o senza bestie, e se ricuserà dare il proprio nome, o dirà che le bestie appartengono ad un altro anziché al proprietario (aut bestias dixerit esse alterius quam illius cuius sunt), di qualsiasi età egli sia, il padre o la madre di colui che nega, o egli stesso, paghi il doppio della pena per il rifiuto, alla quale è tenuto per l'accusa che gli è stata mossa.

XLI. DEL FUOCO

Decretiamo e ordiniamo che chiunque metterà fuoco sui monti o nei colli, o in altre foreste del territorio di Sonnino, con determinazione o con dolo, sia condannato a dieci libbre (sit in pena decem libr.den.sen.). Al contrario, se senza dolo, perché il fuoco gli sia sfuggito, sia condannato a venti soldi (sit in pena viginti sold.provis.) e risarcisca il danno. Alle indagini di queste cose è tenuto il Vicario, con proprio giuramento.

E ciascuno può accusare, sotto vincolo di giuramento, e abbia (costui) la quarta parte della condanna; salvo che d'inverno (quando il fuoco viene acceso) per riscaldarsi, a condizione, allora, che non produca danno.

E chi avrà messo fuoco, dolosamente, nelle vigne altrui, o negli alberi fruttiferi altrui, sia condannato a dieici libbre; e in

ogni caso, risarcisca il danno a chi l'ha sofferto; e si creda all'accusatore del danno fatto, con giuramento, se è di buona reputazione, o a un testimone.

E chiunque metta il fuoco, determinatamente, in qualche catasta (casarcia) di foraggio mietuto, o nel lino e nella canapa, sia condannato a dieci libbre; e se non potrà pagare, sia punito a discrezione del Vicario o del Consiglio di Sonnino; e risarcisca il danno a chi l'ha sofferto.

E chiunque incendi, dolosamente, un pagliaio, il lino. le biade o altre messi non mietute, sia condannato a cinque libbre; e risarcisca il danno a chi l'ha ricevuto.

E di ciò si presti fede, sotto vincolo di giuramento, all'accusatore di buona stima, o a un testimone.

Per la sfuggita del fuoco, (exfugimento) sia la condanna di venti soldi, e ripari (il colpevole) il danno al padrone, con giuramento, come è stato sopra detto.

E che chiunque potrà accendere e mantenere il fuoco nel suo podere o nella terra che lavora, senza condanna, fino a che gli sembrerà opportuno; ma se succede un danno, ripari il danno, e sia condannato a venti soldi.

La clausola circa la sfuggita del fuoco, nello spirito del presente Statuto, come più sopra è stata esposta, sia sempre salva.

XLII. DI COLORO CHE ENTRANO ALTROVE ANZICHÈ PER LE PORTE PUBBLICHE

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che nessuno o nessuna ardisca uscire o entrare altrove che per le porte pubbliche di Sonnino di giorno e di notte; (il colpevole) sia condannato alla pena di venti soldi; e si creda al custode della Curia il quale abbia giurato nelle mani del Vicario; e abbia (l'accusatore) la quarta parte della multa.

E se qualcuno uscirà presso le porte (suptus portas) o sopra

gli usci delle porte di Sonnino, o da qualcuna di esse quando fossero chiuse, è tenuto alla pena di venti soldi.

E qualunque custode della Curia può accusare; ed abbia la quarta parte della pena.

XLIII. IL VICARIO NON PUÒ EMETTERE MANDATO CONTRO RISSANTI O ALTRI, OLTRE LA SOMMA DI DIECI LIBBRE

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che se accade che qualcuno di Sonnino rissi con un altro dentro o fuori di Sonnino, il Vicario attuale e il suo successore, presente nel luogo dove avviene la rissa, deve ordinare alle parti rissanti, di recedere di lì; e vadano nelle case di propria abitazione né si allontanino sotto condizione cioè di precise pene. Se la lite fu fatta con parole ingiuriose e con percosse senza spargimento di sangue, il predetto Vicario può ordinare alle parti rissanti di allontanarsi dal luogo sotto pena di cinque libbre; se con percosse e spargimento di sangue sotto multa di dieci lire. Né le predette condanne, nei casi ricordati, possono e debbono eccedere; e se sarà imposta multa maggiore, si riduca alle predette.

Nelle altre cause, poi, da cinque libbre in giù. secondo la natura della causa, può (il Vicario) imporne una maggiore o non; tali pene possono esigersi per mezzo del Vicario predetto dai contendenti e disubbidienti senz'altro processo. Se si tratterà di disubbidienza non può condurre alla Curia le parti rissanti, eccettuati gravi ed eccezionali crimini come è stato espresso sopra, nel capitolo. Cioè quando si ha il fideiussore.

XLIV. DELL'ELEZIONE DEGLI UFFICIALI PER L'AMMINISTRAZIONE DI SONNINO

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che nell'assemblea

generale (in generali parlamento) debbano eleggersi quattro virtuosi, saggi e distinti uomini di Sonnino i quali presiedano tutto il popolo con podestà di ordinare, statuire e deliberare dentro e fuori Sonnino sui danni che vengono arrecati dagli uomini e dalle bestie sonninesi (bestias sompnoneses) e dai forestieri nei campi e nelle possessioni secondo la natura e la distinzione delle circostanze; e in tutti gli altri casi urgenti, con l'autorità e il decreto del Vicario di Sonnino; e con la facoltà di recedere dagli stessi loro statuti, dalle deliberazioni e disposizioni tante volte quante volessero, secondo che sembri loro opportuno; perché fino a quando v'è la consuetudine e tutte le cose ritenute utili e necessarie per l'onore e la prosperità dei signori e del popolo di Sonnino (pro honore et statu dorninorum et populi Sopnini), di ordinare, stabilire, deliberare, tutto ciò che per essi è fatto, ordinato, stabilito e fosse revocato, sia ritenuto ratificato, accettato e stabilito come se fosse stato fatto, ordinato o stabilito da tutto il popolo di Sonnino (per totum populum castris Sopnini).

Vogliamo che la carica di tali ufficiali abbia la durata di quattro mesi soltanto; terminati questi mesi, nello stesso modo e nella stessa forma si eleggano di nuovo altri quattro cittadini virtuosi con la podestà predetta, e così per ogni quattro mesi (cum potestate predicta iterum eligantur et sic de singulis de quatuor in quatuor mensibus).

XLV. DI COLORO CHE PROVVEDONO ALLE VIE SENTIERI DENTRO SONNINO E NEL SUO TERRITORIO

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che nell'assemblea generale debbano eleggersi (in generali parlamento eligantur) due persone riguardevoli e sagge le quali provvedano alla sorveglianza e alla manutenzione delle vie pubbliche e vicinali, generali e speciali, e degli altri sentieri dentro e fuori Sonnino

(intus Sopninum et extra); in qualunque luogo del territorio del predetto Sonnino e tutto ciò che nelle predette mansioni per mezzo loro sarà fatto, stabilito e ordinato, sia valido e immutabile; e i contravventori e gli oppositori alle loro ordinazioni e disposizioni siano condannati a quaranta soldi; e per la loro disubbidienza si presti fede e si stia a quanto è stato dichiarato, e alla relazione di detti ufficiali ossia di coloro che provvedono ai lavori delle strade, il cui incarico duri un anno; finito l'anno se ne eleggano di nuovo altri nello stesso modo e nella stessa forma, e si faccia così come per il passato (et sic fiat tempore precedente).

XLVI. DI QUANTI HANNO PODESTÀ DI STIMARE E PROVVEDERE AI DANNI ARRECATI DAGLI UOMINI O DALLE BESTIE NEI POSSEDIMENTI DEGLI UOMINI DI SONNINO

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che nel parlamento generale si eleggano due cittadini distinti e accorti i quali abbiano la potestà di provvedere ai danni arrecati dagli uomini o dalle bestie degli uomini di Sonnino o di campagna, nelle case o possedimenti degli uomini di Sonnino, e di stimarli e sentenziare secondo il loro giudizio o discrezione; la loro decisione e sentenza sia scritta negli atti del notaio della Curia di Sonnino e si ritenga (pro re indicata) come cosa passata in giudicato in modo che non si possa appellare; quanto al salario per il loro lavoro, si stia alla discrezione e al giudizio del Vicario, avuto riguardo alla natura e alla quantità del danno e del lavoro degli stessi ufficiali; e che il salario sia pagato da chi commise il danno. L'incarico di tali ufficiali duri per un anno; trascorso quale se ne eleggano altri nello stesso modo e forma, e così si faccia come per il passato.

E i predetti uomini (viales et provisores) debbono andare a provvedere e stimare per ordine del Vicario; diversamente la

loro sentenza, in forza del diritto stesso, sia nulla.

XLVII. DEI MACELLAÌ CHE VENDONO SECONDO IL PESO ROMANO

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che tutti i macellai di Sonnino debbano vendere la carne secondo il peso romano; il quale peso riceveranno dal Vicario di Sonnino, e chi farà il contrario sia condannato a venti soldi; e sia punito ogni qualvolta che farà il contrario; e ogni qualvolta può accusare (contro di lui) un cittadino di buona reputazione, sotto vincolo di giuramento; ed abbia la quarta parte della multa; e la Curia può procedere d'ufficio qu nto vuole.

XLVIII. DEGLI OSTI CHE VENDONO IL VINO SECONDO LE MISURE ROMANE

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che gli osti che vogliono vendere il vino in Sonnino e nel suo territorio, debbano vendere secondo le misure romane; e dette misure debbono ricevere dal Vicario; se vendono il vino senza aver avuto le misure dal Vicario, siano condannati a venti soldi. E se colui che ha ricevuto le misure, ha dato meno della misura ricevuta dal Vicario, incorra nella stessa pena di venti soldi. E chiunque sia di buona reputazione può accusare, sotto vincolo di giuramento. E la Curia può procedere d'ufficio ed esigere la pena tante volte quanto (l'oste) sia trovato colpevole.

IL. DI CHI RECADANNO AGLI ARGINI DEL FIUME O AL FIUME

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che se qualcuno abbeveri le bestie bovine, porcine o caprine, o pecorine o bufaline, nel

fiume di Sonnino, altrove che nei guadi consueti e antichi, sia condannato a venti soldi; e risarcisca il danno se avvenne nell'argine (in tumorone) o riva di detto fiume. Per guadi antichi o consueti si intende il Guado del Prete, lo Stratturo (sterturum) e la Fontanella.

E se qualcuno fu visto e trovato con la zappa (cum ligone) o altro ferro a guastare l'argine ossia la riva di detto fiume, sia condannato a quaranta soldi. Eccettuato il tempo della raccolta (quando) per costruire i granai qualcuno potrà portare l'acqua del fiume e costruire le gradinate (pedicatas) con moderazione, onde possa salire e scendere a prendere l'acqua.

L. NESSUNO DEVE PORTARE LE BESTIE MINUTE IN CASCANO FRA I CONFINI NÈ TAGLIARE GLI ALBERI

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che nessuno di Sonnino o della campagna porti il bestiame pecorino o caprino nei confini di Cascano; chi contravviene, dalla festa di Sant'Arcangelo che ricorre nel mese di settembre, fino alla festa di tutti i Santi, è tenuto a pagare venti soldi e una bestia. Dalla festa di tutti i Santi in poi perda, per condanna, una bestia per parte della soccida ogni giorno che sarà trovato (in Cascano).

E se qualcuno avrà snervato o intaccato qualche lucina o cerro entro i confini di Cascano, sia condannato a venti soldi; e qualsiasi persona di buona fama, sotto vincolo di giuramento, può accusare e abbia la quarta parte della pena, e il Vicario può procedere per inquisizione.

Parimenti se qualcuno avrà diramato qualcuno dei predetti alberi nella sua proprietà entro i predetti confini (ultra quam actingant cum virga quanto arat) oltre la quale si possono raggiungere (tali alberi) con una verga quando si ara, sia condannato alla stessa pena di venti soldi; e se per snervatura o incisione o diramazione dei predetti alberi, ne sia venuto un

danno alla selva, è tenuto a risarcire i danni al Comune di Sonnino.

E sul danno arrecato si stia la detto di quattro oneste persone. Eccetto per i cacciatori al tempo dei colombi, quando trovandosi a caccia, possono tagliare la legna per fare il fuoco e scaldarsi.

LI. DEI GUARDIANI NOMINATI DAL VICARIO

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che il Vicario di Sonnino debba da sé nominare ed eleggere i guardiani i quali giurino nelle mano di esso Vicario di adempiere diligentemente il loro ufficio; e abbiano a custodire dentro Sonnino e fuori, nei campi e nelle selve, ed accusare gli uomini che contravvengono personalmente o con le loro bestie agli statuti e alle consuetudini del popolo di Sonnino.

Agli atti e alle accuse di questi guardiani si deve credere; ed essi abbiano la quarta parte della condanna; e se fossero ritenuti di aver accusato qualcuno in modo falso, o con frode e inganno, e questo sia stato dimostrato, siano condannati a venti soldi e in seguito non siano più ammessi ad accusare.

LII. DEI TERMINI DA DARSÌ ALL'ACCUSATO PER LA DIFESA DEI DANNI ARRECATI

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che il Vicario di Sonnino, e il suo successore, debba ricercare e avvertire l'accusato di danni arrecati o di altre accuse nello spazio di otto giorni (*infra spacium octo dierum a die accusae factae*) dal giorno in cui viene fatta l'accusa; altrimenti l'accusa per lo stesso reato sia nulla. Per tale ragione, se l'accusato credesse di essere accusato falsamente, potrà legittimamente difendersi; e si presti fede alla sua difesa sotto vincolo di giuramento, e alla testimonianza di un cittadino di buona fama. E a colui che

vuole difendersi da detta accusa, si diano dal Vicario cinque giorni di tempo nel quale egli può produrre le prove, gli articoli e tutti i suoi diritti; diversamente non sia più:ascoltato (alias ultra non audiatur).

E se l'accusato non potrà difendersi, si conceda al medesimo un termine di dilazione dal Vicario secondo la natura della condanna e del reato per pagare la pena; in tale termine di dilazione, il Vicario non potrà ordinare né oltrepassare il doppio della pena alla quale l'accusato è tenuto.

LIII. DEICACCIATORI E DI QUANTI PRENDONO LE BESTIE SELVATICHE

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che se qualcuno di Sonnino o della campagna avrà presa una bestia selvatica cioè porcina, cervina, caprina (cinghiale, cervo, capriolo) un quarto deve assegnarsi al signore o suo Vicario con questa distinzione: che, tuttavia, della bestia porcina deve dare il quarto anteriore, della cervina o caprina il quarto posteriore e meno leso; e il Vicario è tenuto a dare dodici denari per la benedizione, con questa riserva: che se le dette bestie il cacciatore uccise con la balestra (ad regactam?)⁽²⁹⁾ ovvero, ancora, se la caccia fatta fu disposta con le fratte, allora il cacciatore non è tenuto a dare nulla al signore e al suo Vicario come è consuetudine di Sonnino. E se avrà fatto il contrario, paghi il valore del quarto al Vicario e sia punito a venti soldi.

LIV. SI FACCIA LO STATUTO PER MEZZO DI QUATTRO UFFICIALI PROPOSTI DA SONNINO, QUALORA NON SI RITROVI LO STATUTO

Parimenti stabiliamo e comandiamo che in tutti i casi ed

²⁹ Ad regactam: regacium, rivo, fossato, palude

eventi civili, nei danni arrecati, quando non si ritrovi uno statuto deliberato, i quattro ufficiali proposti da Sonnino possono e debbono fare, con l'autorità e decreto del Vicario, uno statuto nei limiti della consuetudine, e tale statuto valga e sia osservato dagli uomini e dal Vicario di detto Castello; e possono recedere dai loro statuti, deliberazioni e disposizioni secondo che ad essi sembrerà opportuno come è stato espresso più sopra, nello statuto della nomina degli ufficiali.

LV. COME IL VICARIO DI SONNINO SI DEBBA SINDACARE PER INGIUSTIZIA FATTA AGLI UOMINI DI SONNINO E FORESTIERI NEL TEMPO DEL SUO UFFICIO

(manca il decreto).

LVI. DELLE FIERE O MERCATI CHE SI DEBBONO FARE E CELEBRARE OGNI ANNO

A lode e gloria di Dio onnipotente, della beata Vergine Maria Sua Madre e del gloriosissimo Evangelista San Marco nostro spontaneo protettore e difensore, con questa espressa disposizione, valevole in perpetuo, stabiliamo, ordiniamo e deliberiamo che ciascun anno, nella festa di San Marco Evangelista, con due giorni precedenti e due giorni seguenti (alla festa) si facciano le vendite ossia mercato in Sonnino, vale a dire fuori Porta San Pietro e fuori la Portella (extra portam Sancti Petri et extra Portellam); in questi luoghi e loro adiacenze, e in territorio di Sonnino, si debbono ritenere le cose da vendere, merci e bestiami tanto per gli uomini di detto Castello quanto per i forestieri che vengono alle stesse fiere. In questi cinque giorni in cui dureranno le vendite predette, sia i compratori come i venditori sono liberi ed esenti da ogni

pagamento di gabella o plateatico.

In modo che le cose comprate o vendute, nelle dette vendite o mercato, o in qualunque parte del territorio di Sonnino, durante il tempo di dette fiere, valgano liberamente in detto Castello di Sonnino e suo territorio, e possono portarsi fuori dal distretto e dove si vorranno portare liberamente; e chiunque può portare fuori dal distretto o dove vorrà con sua liberà volontà.

Aggiungiamo, ancora, che nelle predette feste, le quattro oneste persone che in quel tempo saranno gli esperti del popolo, ordinino il palio al quale corrano tutti coloro che vogliono correre in onore e lode del predetto San Marco Evangelista.

LVII. DI COLORO CHE COMPRANO O VENDONO LA ROBA ALTRUI (RUBATA)

Parimenti stabiliamo e ordiniamo che se qualcuno avrà venduto la roba altrui consapevolmente, e di tale consapevolezza se ne ha legittima conoscenza, oltre alla restituzione della cosa, ai danni e agli interessi al compratore sul prezzo della restituzione, sia condannato alla metà del prezzo della cosa che ha venduto.

Il colpevole sia costretto dai" Vicario a pagare subito la condanna, prima che si allontani dalla Curia, e parimenti (sia costretto) a riparare al danno e all'interesse della parte.

Se, poi, qualcuno avrà comprato cosa altrui, perda il prezzo che pagò per essa e tale prezzo sarà devoluto alla Curia immediatamente.

LVIII. DELLA PENA DI QUANTI ARRECANO VIOLENZA, TURBAMENTO, INVASIONE NELLE ALTRUI PROPRIETÀ

Parimenti ordiniamo, stabiliamo e severamente proibiamo perché nessuna persona di Sonnino, di qualsiasi condizione sia, ardisca di propria autorità, invadere la proprietà altrui, o turbare il possesso di qualcuno, né (ardisca) di arrogarsi il diritto sulla medesima cosa; ma ciascuno vada dal Vicario per il riconoscimento del proprio diritto; e chi avrà fatto il contrario, è tenuto alla restituzione della proprietà invasa, come pure, per la violenza e per il turbamento arrecato, versi alla Curia metà del valore della cosa violentemente tolta o derubata; né da tale pena sia escluso colui che ha recato turbamento o violenza col pretesto di qualche titolo dallo stesso possessore, e la consegna della cosa stessa; o se non avrà il permesso del Vicario, alla presenza dello stesso possessore richiesto e non comparso (presente ipso possessore vel requisitu et non comparente):

Per violenza o turbato possesso intendiamo tutte le volte che qualcuno, in tale maniera, impedisca il possesso poiché vuole rifiutare di aggiudicare ad un altro il possesso e la tenuta di una cosa e vuole ritenerla per sé; né il Vicario può, in questo caso, procedere d'ufficio (per inquisitionem).

Noi Giacomo Gaetani, miles ecc. confermiamo, decretiamo e approviamo gli statuti e le antiche consuetudini di Sonnino.

Copia della lettera ossia dell'ordine trasmesso dal Conte di Fondi agli Ufficiali e alla Comunità di Sonnino per tutte le cose dette.

"O nostri dilette fedeli, Salute!

Vi avvertiamo che noi consentiamo che nelle vostre deliberazioni o statuti poniate che nessuna persona possa tenere porci dentro le mura di Sonnino; né farci ammasso per nessun tempo; riservandosi ciò a quei porci che si ritenessero per essere macellati i quali possono stare dentro le dette mura; e chiunque farà il contrario, sarà punito con la multa di cento fiorini che saranno incamerati dalla nostra Corte.

E questo noi abbiamo fatto (havirno facto) per il bene e

l'interesse di cotesta popolazione (de quessa università) conforme a quanto ci hanno parlato Cola de Gregorio e Giacomo de Raimondo, a Fondi il 2 gennaio, VI indizione."

La soprascritta della lettera (l'intestazione) è la seguente:

. "Ai nostri fedeli diletti Ufficiali e popolazioni del nostro Castello di Sonnino".

La sottoscrizione della lettera è stilata di mano propria:

"Conte di Fondi, luogotenente e pronotario del Regno di Sicilia Cristoforo".

Cristoforo Gaetani Conte di Fondi, luogotenente e pronotario del Regno di Sicilia e Signore del Castello di Sonnino, ecc.

Benché i presenti statuti, capitoli e ordini, per il nostro Castello di Sonnino, non abbiano bisogno di aggiunte e di integrazioni, tuttavia, per una maggiore forza morale (ad majorem roboris firmitatem), con la forza delle presenti disposizioni di nostra sicura conoscenza, i sopradetti statuti o capitoli ed ordini confermiamo, accettiamo, ratifichiamo e approviamo in tutto e per tutto secondo il contenuto e la forma degli stessi statuti, capitoli ed ordini (Iusta ipsorum statutorum capitulorum ordinatum continentiam et tenorem).

E per cautela delle predette cose, questa nostra conferma ordiniamo che si scrivesse, e noi sottoscrivemmo di nostra propria mano.

Data nella nostra città di Fondi, il giorno secondo del mese di settembre; secondo l'indizione; nell'anno del Signore millequattrocentoventitrè.

Io Alfonso Gaetani Conte di Fondi, sottoscrissi di propria mano. Antonio di Approccio Cancelliere.

CONFERMA DELLO STATUTO


Il giorno 14 del mese di giugno, IV anno d'indizione noi, Onorato Gaetani, Conte di Fondi, luogotenente e pronotario del

Regno di Sicilia, Signore del Castello di Sonnino, i predetti statuti e le loro antiche consuetudini del sopradetto nostro Castello di Sonnino, a norma delle presenti disposizioni, accettiamo, ratifichiamo e confermiamo e per ogni precauzione sottoscriviamo con nostra mano.





Foto Piazza Garibaldi



SONNINO - Panorama

Panorama

Sommario

Presentazione.....	3
Premessa alla prima edizione	5
Introduzione.....	9
Il Diritto Civile e Penale nello Statuto.....	24
IL DIRITTO CIVILE	24
IL DIRITTO PENALE	28
Gli Ordini Comunali	39
Nota etimologica	44
Nota numismatica	51
LIBER PRIMUS: SUPER CIVILIBUS	57
LIBER SECUNDUS: SUPER CRIMINALIBUS	71

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Stampa: **ARTEGRAF** Priverno - Aprile 2012
Edizione digitale a cura di Sonnino.Info – Aprile 2021